SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. 452.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali . . . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. 453.

Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri . . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 28 giugno 1995, n. 454.

Regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma per la definizione di iniziative di ricerca di comune interesse con più amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati, loro applicazione e strumenti amministrativi e contabili . . Pag. 10

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 22 giugno 1995.

Determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea . . . . Pag. 14

Ministero del tesoro

DECRETO 19 ottobre 1995.

Cessazione del corso legale del biglietto di banca da L. 50.000 «tipo 1984» . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Criteri, termini e modalità di presentazione e di selezione delle proposte di sovvenzione globale finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 26

Università di Roma «Tor Vergata»

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 31

Università di Catania

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Univesità Pag. 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991 . . . . Pag. 50

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo firmato a Roma il 20 marzo 1990 . Pag. 50

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 367, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali» Pag. 50

Mancata conversione del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 368, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri» . . . . Pag. 50

Ministero della sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 50

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'associazione «Ente nazionale Mario di Carpegna» ad acquistare alcuni immobili . . . . . . Pag. 51

Autorizzazione all'associazione «Ente nazionale Mario di Carpegna» ad accettare una donazione . . . . Pag. 52

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 31 ottobre 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 52

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Basilicata» e proposta del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 52

Università di Pavia: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 53

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1995.

Requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici (DGAC - MED).

95A6469

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. 452.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ammissione in carriera dei segretari comunali

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4ª vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente».

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 2.

Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª

1. L'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.

5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3ª.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3ª, bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.

8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 3.

Idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno bandisce un concorso per esami per il conseguimento della idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di classe 2ª di cui all'articolo 4.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati criteri e modalità per l'espletamento del concorso per l'idoneità, nel rispetto dei seguenti principi:

a) al concorso per esami per il conseguimento dell'idoneità possono partecipare i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto, nonché i vice segretari con almeno sei anni di anzianità nella qualifica dirigenziale che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso;

b) i vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione;

c) per la partecipazione al concorso di idoneità è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti;

d) il concorso per il conseguimento dell'idoneità è per esami.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conseguimento dell'idoneità sono costituite, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

Art. 4.

Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2ª

1. Alle segreterie comunali generali di classe 2ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari comunali generali di classe 2ª, i vice segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1ª classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di appositi concorsi, nonché i segretari comunali e i vice segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i comuni la cui segreteria è messa a concorso. La validità della graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto. Tale assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori non ancora in possesso della qualifica di segretario generale di 2ª classe, l'attribuzione della qualifica medesima. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi di classe 2ª.

5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

6. Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.

Art. 5.

Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª

1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe).* — I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto";

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;

d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";

b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono

rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, tranne quello dell'età.

I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati».

Art. 6.

Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali

1. I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5 e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o da due presidenti di province e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresì:

a) la definizione dei criteri generali per la valutazione dei titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3ª e di segreteria generale di 2ª e 1ª classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianità di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalità;

b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione;

c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione, dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

4. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresì, l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

Art. 7.

Giudizio complessivo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abolite le note di qualifica per il personale dei segretari comunali e provinciali.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun segretario comunale, anche in esperimento, e per ciascun segretario provinciale, è formulato, a cura del consiglio provinciale di amministrazione, un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» e «cattivo» ed è formulato sulla base di un rapporto redatto dal sindaco o dal presidente della provincia e di una relazione sull'attività svolta presentata dal segretario. Il rapporto e la relazione devono pervenire alla segreteria del consiglio provinciale di amministrazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il giudizio complessivo da attribuire.

4. Il segretario che, per due anni consecutivi, consegue il giudizio complessivo di «cattivo», confermato a seguito di ricorso dal consiglio centrale di amministrazione, è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

5. Avverso il giudizio complessivo attribuito dal consiglio provinciale di amministrazione, che deve essere notificato subito all'interessato, è ammesso ricorso al consiglio centrale di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i criteri e i parametri di valutazione definiti dal consiglio centrale di amministrazione per l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali.

7. Gli articoli 31 e seguenti del capo IV del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le disposizioni in contrasto con le norme di cui al presente articolo sono abrogati.

Art. 8.

Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamento delle commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione

dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente.

4. All'onere di L. 36.007.000.000, derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a L. 36.000.000.000 e quanto a L. 7.000.000, rispettivamente, agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0495

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. 453.

Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di riordino organico del personale civile e militare della Difesa, nonché di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare a difficoltà applicative della stessa disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

Art. 2.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995 ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei Carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello ottavo-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nella misura annua lorda di lire 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 231 del 1990.

Art. 4.

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo della polizia penitenziaria, secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo della polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza 1° settembre 1995.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 678,7 milioni per l'anno 1995, in lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 14.816 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimo di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di divisione	10	11 (a)	-	-		1 anno di Comando di Brigata, Regione Carabinieri o incarico equipollente.	3 o 2 (b)
Generale di brigata	27	31	scelta	3	-		
Colonnello	120	148	scelta	4			7
Tenente Colonnello	436	-	scelta	8	-	2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 (h)
Maggiore	245	-	anzianità	-	5 (c)		
Capitano	491	-	scelta	8	-	3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente (d)	38 (g)
			anzianità	-	-		
Tenente	302	-	anzianità	-	4 (e)		
Sottotenente		-	anzianità	-	-	Superare il corso di applicazione (f)	

Note

(*a*) a decorrere dal 1993;
(*b*) n 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni;
(*c*) a decorrere dal 1998,
(*d*) a decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l anno 1999);
(*e*) a decorrere dal 1996;
(*f*) salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art 65 della legge 12 novembre 1955, n 1137;
(*g*) a decorrere dal 2006;
(*h*) per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto legge 18 maggio 1995, n 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n 284.

TABELLA 3 *(prevista dall'articolo 2, comma 2)*

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 *(a)*	—	—	—	—	—
Tenente Colonnello	313	—	scelta	8	—	—	5 o 6 *(b)*
Maggiore	235	—	anzianità	—	6	—	—
Capitano	432	—	scelta anzianità	10 —	— —	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente	29
Tenente	320	—	anzianità	—	6	—	—
Sottotenente			anzianità	—	2	—	—

NOTE:

(a) il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni;

(b) ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari.

95G0496

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 giugno 1995, n. 454.

Regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma per la definizione di iniziative di ricerca di comune interesse con più amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati, loro applicazione e strumenti amministrativi e contabili.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNST, la definizione delle iniziative di ricerca di interesse comune a più amministrazioni dello Stato, università ed enti interessati, mediante la stipulazione di specifici accordi di programma, nonché la promozione della coordinata attuazione;

Visto il successivo comma 4 del citato art. 3, che dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissi con il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili, da adottare anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 31890 del 29 agosto 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e disciplina le procedure di formazione degli accordi previsti dal comma 3 del citato art. 3, la loro applicazione, nonché gli strumenti amministrativi e contabili per la loro attuazione.

Art. 2.

Definizione dell'accordo

1. Per la definizione di iniziative di ricerca di comune interesse con più amministrazioni dello Stato, università enti pubblici e privati, ed altri soggetti interessati, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, promuove la stipulazione di specifici accordi di programma volti alla coordinata attuazione delle azioni e delle iniziative che i singoli soggetti partecipanti s'impegnano a svolgere.

2. L'accordo attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, definisce le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi e inadempienze, l'eventuale revoca — totale o parziale — dei finanziamenti, nonché l'attuazione di procedure sostitutive.

Art. 3.

Verifica delle condizioni

1. I soggetti partecipanti verificano preliminarmente le condizioni di fattibilità dell'accordo; devono essere individuati gli scopi da raggiungere, i percorsi amministrativi e tecnici da realizzare e gli ostacoli da rimuovere per accelerare le procedure relative ad autorizzazioni, nulla-osta, permessi e quant'altro condizioni la rapidità ed efficacia degli strumenti.

Art. 4.

Soggetti partecipanti all'accordo e successive adesioni

1. Possono partecipare alla formazione dell'accordo con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero:

a) le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;

b) le università, gli istituti universitari e i loro consorzi;

c) le regioni;

d) gli enti locali;

e) gli enti e le società di ricerca, pubblici e privati;

f) gli enti di gestione dei parchi scientifici e tecnologici;

g) le imprese.

2. Nel caso di una pluralità di imprese interessate, ove la loro simultanea compartecipazione non possa aver luogo, le imprese che possono partecipare all'accordo sono individuate secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

3. Altri soggetti od organi possono aderire all'accordo di programma successivamente alla sua sottoscrizione, previo consenso unanime dei partecipanti e nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo stesso.

Art. 5.

Oggetto dell'accordo

1. L'accordo provvede alla definizione:

a) dei programmi di ricerca da attivare per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

b) degli specifici obiettivi di ricerca intermedi e finali da conseguire.

2. A tal fine l'accordo determina:

a) le azioni che le amministrazioni pubbliche, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di vigilanza e controllo, s'impegnano a svolgere per accelerare le procedure concernenti la realizzazione dei progetti di ricerca;

b) le procedure ed i criteri di selezione per l'inserimento dei singoli interventi nell'accordo di programma;

c) i singoli interventi individuati per soggetti ed organi che ne sono responsabili;

d) la data di avvio degli interventi ed il cronogramma delle attività;

e) il fabbisogno finanziario anche pluriennale, distinto per esercizi finanziari;

f) i tempi di attuazione delle azioni amministrative;

g) gli strumenti amministrativi (ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi e gli atti di revoca) o contrattuali che facilitino l'attivazione e la realizzazione dell'accordo;

h) le risorse finanziarie e strutturali che ciascun partecipante si impegna a impiegare, con l'indicazione delle relative modalità;

i) le iniziative occorrenti per l'acquisizione di eventuali contributi da parte di altri enti, nazionali ed internazionali, sui programmi oggetto dell'accordo;

l) le eventuali iniziative finanziate su fondi strutturali provenienti dalla commissione UE o da altri organismi internazionali;

m) i modi per la verifica dell'attuazione dei singoli interventi da riferire periodicamente all'Unità di coordinamento istituita presso il Ministero, secondo le previsioni ed i compiti ad essa affidati negli accordi.

Art. 6.

Requisiti delle iniziative di ricerca

1. Le iniziative di ricerca concordate fra tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo hanno carattere della funzionalità e della copertura finanziaria determinata ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Attuazione dell'accordo

1. I soggetti partecipanti all'accordo di programma s'impegnano a:

a) curare puntualmente tutti gli adempimenti di ordine tecnico, amministrativo e procedurale onde assicurare alle iniziative di cui all'art. 1 tempi rapidi di avvio, di completamento, di attuazione, ivi compresi quelli derivanti da necessità di pareri, nulla osta, permessi, autorizzazioni e quant'altro possa costituire presupposto o condizione perché le iniziative stesse siano portate a compimento;

b) fare ricorso agli strumenti amministrativi — ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi e gli atti di revoca — o contrattuali che facilitino la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1;

c) attuare, per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, una piena e costante collaborazione tra loro e con l'unità di coordinamento da istituirsi presso il Ministero.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Per ciascun obiettivo o programma di ricerca è individuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, il responsabile del procedimento all'interno di ciascuna amministrazione ed ente partecipante. Nello stesso termine, la designazione del responsabile del procedimento è comunicata all'Unità preposta al coordinamento di cui al successivo art. 9 ed agli altri partecipanti all'accordo.

2. Il responsabile del procedimento ha il compito:

a) di seguire la realizzazione del programma di promuovere ogni ulteriore fase necessaria per la sua completa attuazione;

b) di fornire, di propria iniziativa o su richiesta, all'Unità preposta al coordinamento, di cui al successivo art. 9, ogni informazione necessaria ed opportuna sullo stato di realizzazione del programma.

3. Per la gestione dei fondi occorrenti possono essere disposte aperture di credito a favore di un unico funzionario delegato, da individuarsi tra i dipendenti di una delle amministrazioni statali partecipanti al programma, che renderà il conto ai sensi degli articoli 80 e 81 del regio decreto 23 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 9.

Unità di coordinamento

1. Per il coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione dell'accordo di programma, il Ministro istituisce, con proprio decreto, una apposita struttura a carattere transitorio, denominata «Unità di coordinamento», determinandone la composizione tra i dipendenti in servizio senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nonché le relative competenze.

Art. 10.

Costi e tempi degli interventi

1. Gli elementi di costo, i tempi di realizzazione, le modalità di finanziamento, le fonti delle risorse devono essere dettagliatamente descritte nel «Quadro finanziario delle risorse» e nel «Piano generale di destinazione delle risorse». I due prospetti, costituenti parte integrante dell'atto di accordo, devono essere corredati dalle schede progettuali recanti ciascuna:

a) il costo previsto del progetto;

b) le modalità di finanziamento in anticipazione, in corso d'opera ed a saldo;

c) l'inizio dell'attività di ricerca;

d) i tempi necessari per conseguire gli obiettivi intermedi e finali;

e) l'elenco dettagliato dei presupposti e delle condizioni per la realizzazione del progetto;

f) ogni altro elemento di dettaglio da evidenziare.

Art. 11.

Controlli e verifiche

1. Alla scadenza dei termini prescritti per ciascun obiettivo descritto nell'accordo, il responsabile del procedimento riferisce sullo stato di attuazione all'Unità di coordinamento, inviando contestualmente copia del referto all'amministrazione od ente di appartenenza per l'eventuale erogazione dei correlati contributi e per l'assolvimento degli eventuali adempimenti di competenza.

2. La relazione deve contenere:

a) l'attestazione del raggiungimento dell'obiettivo programmato in termini di quantità, qualità, e valore, ovvero i motivi che non l'hanno consentito;

b) l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo o tecnico alla realizzazione del programma secondo le modalità ed il cronogramma previsto nell'accordo, nonché l'eventuale proposta di iniziative da assumere al fine di superare l'ostacolo medesimo.

3. La vigilanza ed il controllo sull'esatta, completa e tempestiva realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 sono esercitati secondo le competenze e le procedure in vigore nell'ambito di ciascuna amministrazione ed ente partecipante.

4. L'Unità preposta al coordinamento può disporre ed effettuare in ogni momento accertamenti diretti, anche a mezzo di verifiche ed ispezioni, in ordine allo stato di attuazione dell'accordo di programma sottoscritto dalle amministrazioni partecipanti.

Art. 12.

Inadempienze

1. Qualora dalle attività di referto, verifica e controllo di cui ai precedenti articoli emergano inadempimenti o ritardi rispetto agli impegni assunti con l'accordo di programma, l'Unità preposta al coordinamento invita il soggetto partecipante al quale il ritardo è imputabile ad assicurare la rimozione degli ostacoli al pieno adempimento entro un termine prefissato, ed indica, ove occorra, le modalità delle attività di cui è chiesto il compimento. Il soggetto o i soggetti interessati sono tenuti a far conoscere, entro il termine prefissato, all'Unità di coordinamento le iniziative assunte al fine di adempiere, ed i risultati conseguiti.

2. In caso di ulteriore inottemperanza o mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, l'Unità di coordinamento può stabilire la sospensione del programma e proporre la ridefinizione dell'accordo con conseguente, eventuale, riassegnazione dei fondi.

Art. 13.

Modificazioni e integrazioni dell'accordo

1. Le eventuali modificazioni nell'oggetto o nei contenuti dell'accordo di programma sono apportate, previo consenso unanime dei partecipanti, su proposta delle Unità di coordinamento, solo qualora intervengano circostanze obiettive, indipendenti dalla volontà delle parti, che rendano del tutto o in parte impossibile o inopportuna l'attuazione di uno degli obiettivi previsti.

2. L'accordo di programma può essere integrato sulla base di ulteriori obiettivi definibili entro il medesimo programma di ricerca, purché sia assicurata la relativa copertura finanziaria, alla quale possono concorrere le eventuali risorse recuperate con la ridefinizione degli interventi di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Durata dell'accordo

1. L'accordo di programma fissa la propria validità nel tempo necessario alla realizzazione dei programmi previsti determinando la data d'inizio e di scadenza, nonché i termini per l'esercizio delle attività di chiusura della gestione.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Sono fatti salvi gli accordi di programma già stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora la relativa spesa sia finanziata a carico totale o parziale dei fondi comunitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

Il Ministro del tesoro
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 147

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art 3 della legge n 168/1989 è il seguente:

«Art. 3 *(Programmazione e coordinamento della ricerca).* — 1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti.

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché gli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici».

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n 168/1989 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 8:

— L'art 80 (come sostituito dall'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n 62) e l'art. 81 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recitano:

«Art. 80. — Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro per il bilancio fa la esposizione economico-finanziaria e il Ministro per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione».

«Art. 81. — I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa.

Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato».

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.

2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo girono successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.

3 I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

5. I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni».

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stesssa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato è stata elevata da ultimo, di mille volte dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con assorbimento dei precedenti aumenti disposti dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422 (duecentoquaranta volte). La misura attuale della sanzione è quindi «non maggiore di lire un milione».

95G0482

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 giugno 1995.

Determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che affida ad un decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione delle condizioni dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, senza modificazioni, nella legge 20 maggio 1993, n. 151;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (95) 648 del 1° marzo 1995, che stabilisce il differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo rispetto alle regioni del Centro-Nord;

Tenuto conto dei sopracitati indirizzi dell'Unione europea e considerato che le risorse finanziarie disponibili per gli anni 1995-2000 possono essere impiegate per il riequilibrio dell'intervento di fiscalizzazione degli oneri sociali nei confronti dei settori con misure di esonero inferiori rispetto ad altri;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli esoneri contributivi in favore delle imprese operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise sono ridotti relativamente al contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

a) in misura pari a 1,16 punti percentuali a decorrere dal 1° luglio 1995 e di un ulteriore punto percentuale per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000 nei confronti delle imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1990, n. 52, e delle imprese di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1991, n. 89;

b) in misura pari ad un punto percentuale, a decorrere dall'anno 1996, nei confronti delle imprese di cui alla lettera *c)* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1990, n. 52.

2. Gli esoneri contributivi in favore delle imprese operanti nella regione Abruzzo sono ridotti relativamente al contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

a) in misura pari a 1,16 punti percentuali a decorrere dal 1° luglio 1995; di 3,16 punti percentuali dal 1° gennaio 1996; di 5,16 punti percentuali dal 1° luglio 1996; di 6,16 punti percentuali dal 1° gennaio 1997;

b) in misura pari ad un punto percentuale, a decorrere dall'anno 1996, nei confronti delle imprese di cui alla lettera *c)* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1990, n. 52.

Art. 2.

Le imprese edili di cui al comma 4, dell'art. 2, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sono esonerate, mediante l'utilizzo di parte delle minori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 1, dal versamento del contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,90 punti percentuali dal 1° gennaio 1996; a 1,20 punti percentuali dal 1° gennaio 1997; a 1,60 punti percentuali dal 1° gennaio 1998; a 2,00 punti percentuali dal 1° gennaio 1999; a 2,50 punti percentuali nel 2000.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

*Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica*
MASERA

Il Ministro del tesoro
DINI

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
TREU

*Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 208*

95A6402

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 ottobre 1995.

Cessazione del corso legale del biglietto di banca da L. 50.000 «tipo 1984».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1984, n. 15051, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 50.000 «tipo 1984»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 50.000 «tipo 1992», la circolazione della banconota «tipo 1984» si è ridotta per cui si rende opportuno disporne la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 50.000 «tipo 1984», autorizzati con decreto ministeriale 6 febbraio 1984, n. 15051, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 5 febbraio 1996.

Successivamente a tale data i biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6474

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Criteri, termini e modalità di presentazione e di selezione delle proposte di sovvenzione globale finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto l'art. 3 decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante le attribuzioni delle attività di coordinamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 modificati dai regolamenti n. 2080/93, 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93, 2085/93, approvati il 20 luglio 1993, che disciplinano l'attività dei Fondi comunitari a finalità strutturale;

Visti il regolamento CEE della Commissione n. 1866/90 del 2 luglio 1990 ed il regolamento CE della Commissione n. 402/94 del 23 febbraio 1994 concernenti l'uso dell'ECU;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(94) 1835 del 29 luglio 1994, che approva il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni italiane dell'obiettivo 1, che prevede tra l'altro l'utilizzo della forma di intervento della sovvenzione globale e le procedure per l'attivazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali;

Visti i Docup approvati dalla Commissione europea per gli obiettivi 2 e 5b;

Vista la propria deliberazione del 13 aprile 1994 concernente le procedure finanziarie per l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea;

Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 1994 riguardante «Integrazioni alla deliberazione del 16 marzo 1994 concernente la definizione delle direttive per l'utilizzo delle sovvenzioni globali finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale»;

Considerato che occorre finalizzare le sovvenzioni globali agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale predisposti ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5b, come definiti dai regolamenti comunitari sopra richiamati;

Considerato che occorre attivare in tempi rapidi la forma di intervento della sovvenzione globale al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze di impegno delle risorse dei fondi strutturali;

Tenuto conto che alcune sovvenzioni globali sono già parte integrante dei documenti unici di programmazione per le regioni degli obiettivi 2 e 5b;

Tenuto conto che la forma di intervento della sovvenzione globale è già stata largamente applicata e sperimentata in Italia sia a livello regionale che multiregionale nell'ambito del periodo di programmazione dei fondi strutturali 1989-93 e che da tale applicazione sono derivate utili indicazioni per il periodo di programmazione 1994-99;

Considerato che, anche ai sensi della propria citata deliberazione del 20 dicembre 1994, occorre fornire ai potenziali organismi intermediari ed alle amministrazioni competenti criteri di riferimento omogenei per la formulazione, la valutazione e la selezione delle proposte di sovvenzione globale e per la loro gestione e controllo;

Viste le proposte del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/7177 del 29 maggio 1995 e n. 5/8483 del 31 luglio 1995, formulate d'intesa con il Ministero del tesoro ed il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Viste le risultanze dei lavori del comitato istruttorio previsto all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al bilancio ed alla programmazione economica;

Delibera:

1. Le sovvenzioni globali cofinanziate dai fondi strutturali nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 e dei documenti unici di programmazione per le regioni italiane interessate dagli obiettivi 2 e 5b per il periodo 1994-99, vengono utilizzate con finalità e forme integrative rispetto agli interventi cofinanziati con le altre forme di intervento previste ed attuate all'interno degli stessi documenti programmatici.

Gli interventi cofinanziati attraverso tali sovvenzioni non possono pertanto affiancarsi o sovrapporsi ad altri aventi obiettivi, modalità di attuazione o beneficiari finali simili, già programmati o in corso di attuazione con il cofinanziamento dei fondi strutturali.

La forma d'intervento della sovvenzione globale viene utilizzata per il cofinanziamento di interventi a carattere regionale o multiregionale qualora altre forme d'intervento non si rivelino adatte a far conseguire i risultati indicati nei documenti programmatici.

2. Le sovvenzioni globali, nell'ambito degli assi prioritari di riferimento, sono di norma utilizzate per l'attuazione delle seguenti tipologie di azioni:

a) erogazione di servizi reali alle PMI (piccole e medie imprese come individuate dalla disciplina comunitaria 92/C - 213/02 del 20 maggio 1992) non altrimenti reperibili sul mercato o attraverso modalità innovative rispetto al contesto settoriale o territoriale in cui operano i destinatari e beneficiari finali della sovvenzione globale;

b) sostegno agli investimenti delle PMI attraverso la concessione di aiuti, e favorendone l'accesso al mercato dei capitali;

c) realizzazione, recupero e valorizzazione di opere o infrastrutture di limitate dimensioni, preferibilmente nel quadro delle iniziative destinate allo sviluppo locale;

d) qualificazione, recupero, conservazione e valorizzazione di beni e risorse ambientali, naturali, artistiche, culturali, ecc. a livello locale;

e) promozione ed attuazione di programmi integrati di sviluppo a livello locale — anche in attuazione di accordi o contratti di programma e patti territoriali — in particolare nelle cosiddette «aree di crisi».

3. L'attuazione delle sovvenzioni globali viene affidata, secondo quanto previsto nei regolamenti CEE del Consiglio sopra citati, ad un organismo intermediario avente le caratteristiche indicate nei medesimi regolamenti e selezionato dalle amministrazioni nazionali competenti con le modalità previste dalla citata deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994, tenendo conto dei criteri indicati nell'allegata normativa.

4. Le persone giuridiche pubbliche o private, che, in possesso delle caratteristiche indicate nei citati regolamenti comunitari e rispondenti ai criteri contenuti nella allegata normativa, intendono utilizzare un cofinanziamento dei fondi strutturali sotto forma di sovvenzione globale, possono presentare proposte secondo le modalità e i termini indicati nei punti successivi.

Possono presentare proposte anche persone giuridiche associate nelle forme previste dalla legislazione vigente, al fine di costituire un organismo intermediario, avente anch'esso personalità giuridica, per la gestione di una sovvenzione globale. In tal caso, i requisiti previsti dai regolamenti comunitari e dall'allegata normativa devono essere posseduti dai soggetti che associati detengono il controllo dell'organismo intermediario che si candida alla gestione di una sovvenzione globale; quest'ultimo deve in ogni caso presentare i requisiti di solvibilità e capacità amministrativa richiesti dai regolamenti comunitari e deve rispondere nel suo insieme alle caratteristiche indicate nell'allegata normativa.

Nessun soggetto, anche in qualità di partecipante a persone giuridiche associate di cui al comma precedente, può presentare contemporaneamente più di tre proposte né essere contemporaneamente destinatario di più di due sovvenzioni globali. Tali limiti non si applicano per i soggetti che partecipano in posizione di minoranza agli organismi associativi di cui al comma precedente ed esclusivamente per le sovvenzioni globali concernenti le aree di crisi.

5. Nel formulare le proposte, i soggetti interessati devono attenersi, per quanto pertinente e di loro competenza, alla normativa allegata e fare riferimento alle linee guida ed allo schema di presentazione contenuti in appendice alla medesima normativa. I piani finanziari della proposta di sovvenzione globale sono espressi in ECU.

6. Gli organismi intermediari tengono contabilità analitica separata delle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito della sovvenzione globale e, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 5, comma 2, del regolamento CEE della Commissione n. 1866/90 del 2 luglio 1990, possono presentare in ECU le dichiarazioni di spesa allegate alle domande di pagamento del contributo dei fondi strutturali inoltrate alla Commissione europea.

7. Le proposte vanno inviate in triplice copia ed a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

«Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio centrale per le politiche di coesione - Via Pianciani, 16 - 00185 Roma».

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere le proposte ricevute alle amministrazioni competenti per territorio o per settore, per l'espletamento delle procedure di valutazione e selezione previste al punto 3 della citata deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994.

A tali amministrazioni i soggetti interessati possono anche rivolgere eventuali ulteriori richieste di informazione e delucidazioni ai fini della formulazione e presentazione delle proposte.

8. Nel corso delle procedure citate nel punto precedente, le amministrazioni competenti possono richiedere ai soggetti interessati, le cui proposte — regolarmente presentate — sono state riconosciute valide ed in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità, di fornire ulteriori informazioni o documentazione, di apportare modificazioni o integrazioni alle medesime proposte per il completamento dell'iter istruttorio. È in tale fase che il Ministero del bilancio e della programmazione economica può avvalersi della facoltà prevista al punto 4 della citata deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994 richiedendo ai soggetti proponenti, d'intesa con le ammistrazioni di cui sopra, di riformulare le proposte in forma coordinata tra loro, al fine di meglio conseguire gli obiettivi prefissati.

9. Al termine delle procedure di cui sopra, il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasmette le proposte alla Commissione europea conformemente a quanto previsto al punto 5 della citata deliberazione del 20 dicembre 1994.

10. Nel 1995, le proposte possono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione. Per la data farà fede il timbro postale di invio. Le proposte presentate prima ed oltre tale termine non verranno prese in considerazione e potranno essere ripresentate nei termini di cui al punto successivo.

I soggetti che alla data di pubblicazione della presente deliberazione hanno già presentato all'amministrazione nazionale od alla Commissione europea candidature o proposte per l'attuazione di sovvenzioni globali — ad eccezione di quelle concernenti le aree di crisi già oggetto di formale trasmissione da parte del Ministero del bilancio alla Commissione europea — devono ripresentarle seguendo le modalità, i criteri ed i termini indicati nella presente deliberazione.

11. Per il periodo di programmazione successivo al 1995 e fino al 1998 compreso, i soggetti interessati dovranno presentare le proposte — seguendo i criteri e le modalità sopra indicate — nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ogni anno. Tali proposte saranno valutate e selezionate con le procedure stabilite nella presente deliberazione tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie disponibili.

12. La normativa allegata, che ha valore vincolante ai fini della formulazione, valutazione e selezione delle proposte e per l'utilizzazione, gestione e controllo delle sovvenzioni globali, potrà essere modificata con successiva deliberazione del CIPE, assunta su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento per le politiche comunitarie, a seguito dell'eventuale variazione della normativa europea e/o nazionale in materia od in relazione alle indicazioni emerse nel corso della concreta attuazione di questa forma di intervento.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 212

ALLEGATO

NORMATIVA TECNICA CONCERNENTE L'UTILIZZO DELLE SOVVENZIONI GLOBALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA.

Premessa.

Le sovvenzioni globali (d'ora in avanti indicate anche con la sigla S.G.) costituiscono una delle principali forme di intervento finanziario dei fondi strutturali dell'Unione europea previste nei relativi regolamenti ed in particolare dall' art. 5 del regolamento CEE 2081/93.

Esse sono state introdotte con i regolamenti CEE emanati a seguito della riforma dei fondi strutturali del 1988 (art. 5, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento CEE 2052/88, art. 16, paragrafo 1, del regolamento CEE 4253/88, ulteriormente specificati, per quanto riguarda il FESR, nell'art. 6 del regolamento CEE n. 4254/88) e confermate nei nuovi regolamenti dei fondi strutturali del 1993 (art. 5, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 2081/93, art. 16, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2082/93, ulteriormente specificati, per quanto riguarda il FESR, nell'art. 6 del regolamento CEE n. 2083/93).

La base giuridica ed i criteri generali per la selezione e l'attuazione delle sovvenzioni globali è costituita da tali regolamenti, che forniscono anche i limiti ed alcune indicazioni essenziali per la definizione di una regolamentazione di questa forma di intervento.

Il contesto operativo e le finalità specifiche per le quali può essere utilizzata questa forma di intervento sono invece stabiliti nel quadro comunitario di sostegno (d'ora in poi indicato anche con la sigla QCS) 1994-99 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1, e nei documenti unici di programmazione (d'ora in poi indicati anche con la sigla Docup) per le regioni italiane degli obiettivi 2 e 5b per lo stesso periodo.

Per quanto riguarda gli aspetti generali, si ritiene necessario ricordare sinteticamente, in premessa, quanto stabilito nei regolamenti comunitari, ed in particolare all'art. 6 del regolamento CEE 2083/93 (regolamento del FESR) che è quello che più diffusamente ed articolatamente tratta delle sovvenzioni globali.

Nel paragrafo 1 di quest'articolo si stabilisce che le S.G. vengono utilizzate «in via preferenziale» in favore delle iniziative di sviluppo locale.

Nello stesso paragrafo vengono fornite indicazioni circa le caratteristiche dell'intermediario cui viene affidata, su designazione dello Stato membro, la gestione della S.G.: costui, oltre a possedere le necessarie doti di solvibilità e capacità amministrative ([1]), deve anche essere presente o rappresentato nelle regioni interessate, deve essere investito di una missione pubblica e deve coinvolgere adeguatamente gli ambienti socio-economici direttamente interessati all'attuazione della S.G.

([1]) Cfr. anche art. 16, paragrafo 1, del regolamento CEE 2082/93.

Nel paragrafo successivo dello stesso articolo vengono inoltre definiti i contenuti di massima dell'atto giuridicamente vincolante — la Convenzione — che stabilisce i rapporti di concessione della S.G. tra Commissione (UE) ed intermediario.

Tale Convenzione deve essere conclusa d'intesa con lo Stato membro e precisa tra l'altro:

il tipo di azione da intraprendere;
i criteri di scelta dei beneficiari;
le condizioni e l'aliquota del contributo del FESR;
le modalità dei controlli per quanto riguarda l'utilizzazione delle S.G.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, in particolare, viene chiaramente indicato ([1]) che «la gestione delle sovvenzioni globali è controllata dalle autorità competenti designate dallo Stato membro».

Infine, analogamente a quanto previsto per i programmi operativi, anche le S.G. possono formare oggetto di una iniziativa degli Stati membri oppure della Commissione, decisa con l'accordo dello Stato membro interessato ([2]).

A partire dalla base giuridica sinteticamente descritta e dall'importante esperienza operativa accumulata nell'attuazione delle S.G. realizzate nell'ambito del QCS 1989-93, il Governo italiano ha adottato il 16 marzo 1994 una deliberazione del CIPE concernente la «Definizione delle direttive per l'utilizzo delle sovvenzioni globali finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale» — integrata da una successiva deliberazione del 20 dicembre 1994 — che rappresenta il primo atto normativo nazionale riguardante l'argomento.

Tali deliberazioni definiscono gli ambiti prevalenti di utilizzazione di tale forma di intervento e le procedure per la presentazione, l'esame e la selezione delle proposte di sovvenzione globale nonché per l'avvio dell'attuazione delle stesse S.G.. In tali deliberazioni viene stabilito, tra l'altro, che il CIPE emana apposite direttive che stabiliscono obiettivi, criteri, soglie dimensionali e termini temporali per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti intermediari.

Le stesse deliberazioni stabiliscono che il Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del tesoro e le amministrazioni competenti, provvederà a stipulare con gli organismi intermediari appositi disciplinari che regolamenteranno:

criteri per la individuazione dei beneficiari finali e per l'erogazione delle prestazioni finanziarie con le risorse della sovvenzione globale;

le regole per la verifica di congruità del costo dei servizi resi nell'ambito della sovvenzione globale;

le garanzie fornite all'amministrazione pubblica nazionale competente da parte dell'organismo intermediario;

la facoltà del Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del tesoro, sentite le amministrazioni già citate, di proporre alla Commissione la revoca totale o parziale delle risorse destinate alla sovvenzione globale in caso di inadempienze o ritardi nell'attuazione da parte dell'organismo intermediario;

le regole e le modalità di controllo da parte dell'amministrazione competente per settore o per territorio;

le informazioni che dovranno essere fornite al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro o ai soggetti da questi indicati al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione della sovvenzione globale.

Con il presente documento, dando attuazione al dettato delle deliberazioni di cui sopra, viene definita una più articolata regolamentazione delle S.G. per il periodo 1994-99, seguendo le indicazioni provenienti dai regolamenti comunitari, dalle due deliberazioni del CIPE citate, dalla «Proposta italiana relativa al piano globale di sviluppo regionale dell'obiettivo 1» (deliberazione del CIPE del 19 ottobre 1993), dal «Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 per il periodo 1994-99» (decisione della Commissione CE del 29 luglio 1994 n. 94/629/CE) e dall'esame dei problemi riguardanti l'attuazione ed i risultati finora valutabili delle sovvenzioni globali già avviate.

([1]) Cfr art 16 (paragrafo 1) del regolamento CEE 2082/93.
([2]) Cfr. paragrafo 3 dell'art. 6 del regolamento CEE 2083/93.

Tale normativa deve servire da vincolo e da riferimento sia per le amministrazioni pubbliche (nazionali e regionali) per gli interventi di loro competenza — in particolare nell'azione di orientamento, valutazione preventiva e selezione delle proposte prima, e, successivamente, nell'azione di controllo, sorveglianza, indirizzo, verifica e valutazione finale delle S.G. — sia per i soggetti interessati a formulare e presentare proposte di S.G. e per gli organismi intermediari nella gestione di S.G.

1. *Obiettivi generali e criteri di ammissibilità della forma di intervento della S.G.*

Gli obiettivi e le finalità delle S.G. devono rientrare tra quelli indicati nei documenti programmatici (QCS e Docup) da cui esse traggono le risorse.

Le S.G. pertanto devono concorrere, al pari dei programmi operativi e delle altre forme di intervento citate nei regolamenti, all'attuazione di quanto previsto nei documenti di programmazione di base e non possono fissarsi obiettivi completamente slegati, difformi o addirittura in contrasto con quanto in essi stabilito. In tal caso, sarà necessario, eventualmente, effettuare una modifica di tali documenti.

Per quanto riguarda la scelta della forma di intervento, deve essere motivata e dimostrata, da parte delle amministrazioni che curano la selezione delle proposte, la maggior convenienza della S.G. rispetto ad altre forme di intervento già esistenti o di possibile immediata attivazione (per es. assenza di un regime di aiuti regionale, assenza di risorse pubbliche nazionali e/o di un'amministrazione in grado di garantire positivamente l'attuazione degli interventi, ecc.).

2. *Oggetto generale, modalità operative e contenuti minimi delle sovvenzioni globali.*

Di norma, l'oggetto, i contenuti e le modalità operative della S.G. devono essere aderenti o compatibili con quanto indicato nei documenti programmatici in cui è previsto il loro utilizzo In particolare, nei QCS e nei Docup ove è previsto l'utilizzo di questa forma di intervento viene in genere anche specificato l'ambito settoriale e/o territoriale di operatività delle S.G. e le linee principali di intervento (per es. nel campo dei servizi alle PMI, per la promozione dello sviluppo locale nelle aree di crisi, ecc.).

Qualora i documenti programmatici di base non forniscano alcuna indicazione specifica in merito a tale forma di intervento, si dovrà far riferimento a quanto indicato in proposito dalla base normativa e regolamentare citata in premessa ed in particolare: all'art. 5, paragrafo 2, punto *c)*, del regolamento CEE 2081/93 — che prevede che le S.G. vengano suddivise dall'intermediario in singole sovvenzioni da erogarsi ai benefici finali — all'art. 6 del regolamento CEE 2083/93 — che prevede che le S.G. vengano utilizzate in via preferenziale in favore delle iniziative di sviluppo locale — e, soprattutto, a quanto indicato al punto 1, comma 4, della citata deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994 — che stabilisce che le S.G. «sono di norma utilizzate per l'erogazione di servizi reali e la concessione di aiuti agli investimenti alle piccole e medie imprese come individuate dalla disciplina comunitaria (92/C - 213/02 del 20 maggio 1992) e per la realizzazione di intrastrutture di limitate dimensioni, preferenzialmente nel quadro di iniziative destinate allo sviluppo locale».

In particolare, le sovvenzioni globali possono essere utilizzate per l'attuazione delle seguenti tipologie di azioni:

a) erogazione e/o sostegno alla domanda di servizi reali alle PMI (piccole e medie imprese come individuate dalla disciplina comunitaria 92/C - 213/02 del 20 maggio 1992) non altrimenti reperibili sul mercato o attraverso modalità innovative rispetto al contesto settoriale o territoriale in cui operano i destinatari e beneficiari finali della sovvenzione globale;

b) sostegno agli investimenti delle PMI attraverso la concessione di aiuti (in assenza — o in anticipazione — di regimi di aiuto regionali o nazionali preesistenti — o in fase di avvio od in preparazione — aventi finalità e caratteristiche simili) e/o attraverso interventi che favoriscano l'accesso delle PMI al mercato dei capitali;

c) realizzazione, recupero, conservazione e valorizzazione di opere o infrastrutture di limitate dimensioni, preferibilmente nel quadro delle iniziative destinate allo sviluppo locale;

d) qualificazione, recupero, conservazione e valorizzazione di beni e risorse (ambientali, naturali, artistiche, culturali, ecc.) a livello locale;

e) promozione ed attuazione di programmi integrati di sviluppo a livello locale — anche in attuazione di accordi o contratti di programma — in particolare nelle cosiddette «aree di crisi».

La concessione degli aiuti nell'ambito delle S.G. deve avvenire nel rispetto dei massimali di intensità di aiuti previsti dalla vigente normativa comunitaria (in particolare la sopra citata disciplina comunitaria 92/C - 213/02 del 20 maggio 1992, i regolamenti dei fondi strutturali, le decisioni della Commissione di approvazione dei QCS e dei Docup, ecc.) e degli accordi conclusi in materia tra Commissione europea e Governo italiano.

Gli aiuti concessi attraverso le S.G. possono essere cumulati con altri tipi di aiuto (nazionali, regionali, ecc.), anche aventi finalità ed oggetto simili, purché nel limite dei massimali di intensità sopra indicati.

Ulteriori precisazioni circa i contenuti e le specifiche modalità di intervento delle S.G., potranno essere contenute in eventuali successive comunicazioni ufficiali in relazione a precise esigenze dello Stato membro, delle regioni e/o amministrazioni interessate e della Commissione europea.

3. *Dimensioni della S.G.*

Basandosi sull'esperienza delle S.G. attualmente in fase di conclusione ed anche alla luce dei documenti programmatici relativi all'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 1994-99 (sia multiregionali che regionali), e fermo restando quanto indicato circa il rapporto tra dimensione economica della S.G. e dimensione economica dell'O.I., le S.G. devono avere, in linea di massima e salvo situazioni particolari in aree di dimensione limitata caratterizzate da una crisi economico-occupazionale particolarmente acuta, una soglia dimensionale minima di investimento globale che, per quelle multiregionali, non deve essere inferiore a 20 Mecu per l'intero periodo 1994-99 (suddivisibile in due tranche pluriennali preferibilmente di 10 Mecu ciascuna), mentre per le S.G. a valenza regionale non deve essere inferiore a 10 Mecu (sempre per lo stesso periodo e sempre suddivisibile in due tranche pluriennali preferibilmente di 5 Mecu ciascuna).

Per quanto riguarda le soglie dimensionali massime, fermo restando quanto eventualmente indicato in proposito nei documenti programmatici di base (QCS e Docup), non si ritiene di dover fissare una soglia massima, potendo l'importo variare a seconda dell'estensione degli interventi da cofinanziare. Tuttavia, al fine di evitare inopportune concentrazioni di risorse per un'unica sovvenzione o soggetto, in linea generale, esse non devono essere di molto superiori al doppio delle soglie minime sopra indicate.

4. *Durata della sovvenzione.*

Il limite massimo di durata delle azioni cofinanziate nell'ambito di una S.G. è dato dalla scadenza dei QCS e dei Docup entro i quali sono inserite e quindi il 31 dicembre 1999 (soltanto per l'Ob. 2 la copertura finanziaria degli interventi è determinata fino al 1996) per quanto riguarda gli impegni, ed i 24 mesi successivi (31 dicembre 2001) per la conclusione dei pagamenti.

Ai fini di un uso più efficiente delle risorse, le S.G. devono avere durata pluriennale, preferibilmente non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Se di durata superiore ai tre anni si procederà, a metà del periodo previsto, ad una verifica. La prosecuzione delle S.G. e l'ulteriore cofinanziamento del periodo restante, sarà subordinata al positivo esito di tale verifica.

Per particolari tipi di azioni — per esempio quelle che prevedono l'istituzione di fondi rotativi (fondi di garanzia, fondi per il finanziamento di partecipazione nel capitale di rischio di PMI, ecc.) i limiti temporali e di durata sopra indicati potranno essere superati. La durata massima non dovrà comunque superare, di norma, i dieci anni, superati i quali dovrà cessare l'ulteriore utilizzo delle eventuali risorse residue, che andranno restituite all'amministrazione nazionale che ne detiene la titolarità.

5. *Caratteristiche generali dell'organismo intermediario.*

I requisiti e le caratteristiche generali previste per l'intermediario dall'art. 16, paragrafo 1, del regolamento CEE 2082/93 (1), e dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE 2083/93 (2), devono essere riferiti alle caratteristiche (dimensionali e tipologiche) della S.G. di cui esso è concessionario ed al contesto in cui opera.

L'intermediario (d'ora in avanti denominato organismo intermediario - abbreviato in O.I.), deve avere personalità giuridica ed avere una struttura consolidata nel tempo, con dimostrate, pluriennali competenze specifiche nel settore e/o campo di attività in cui dovranno essere realizzati gli interventi cofinanziati dalla S.G.

Nel caso in cui l'O.I. sia costituito «ex-novo» — anche per la finalità specifica della gestione della S.G. — da più persone giuridiche, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dai soggetti che associati detengono il controllo dell'O.I.

La forma di tale controllo potrà variare a seconda della forma giuridica dell'O.I. costituito per associazione (per es. maggioranza del capitale sociale o di eventuali quote associative, diritti di nomina dei legali rappresentanti o degli organi sociali, ecc.) e dovrà essere documentata e verificabile.

Per quanto riguarda le garanzie e le doti di solvibilità richieste dai regolamenti, per le persone giuridiche di diritto privato, esse devono essere fornite, al momento dell'erogazione delle quote del contributo comunitario e nazionale, ove previsto, attraverso apposita garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo corrispondente.

Entro i trenta giorni successivi al termine di presentazione delle proposte di S.G., l'O.I. deve comunque dimostrare il possesso di tali doti di solvibilità attraverso la presentazione di apposite attestazioni, in tal senso fornite da primari istituti di credito.

La solvibilità dei proponenti può essere valutata (ed eventualmente dimostrata) anche facendo riferimento ai comuni parametri di valutazione e certificazione utilizzati in campo commerciale, finanziario e bancario. Per esempio, ed a mero titolo orientativo, potranno essere esibite ed acquisite le necessarie informazioni presso la centrale dei rischi interbancaria (al fine di verificare l'esistenza di insoluti o protesti), bisogna verificare che il proponente non presenti un tasso di indebitamento molto superiore alla media del settore in cui opera e che, se ente commerciale, non abbia chiuso in perdita più di uno dei tre esercizi precedenti quello della presentazione e dell'approvazione della proposta di S.G. Tale perdita non può essere superiore al dieci per cento del fatturato.

In linea generale, l'O.I. deve inoltre avere un volume di affari annuo (per quanto riguarda gli enti commerciali) o, in alternativa, una consistenza patrimoniale propria — dimostrata dall'ultimo bilancio — pari almeno al doppio dell'importo annuo totale degli interventi finanziati.

La concessione di garanzie (finanziarie o tecniche) prestate da terzi non può comunque sostituire completamente la dimostrazione del possesso dei necessari requisiti di solvibilità.

---

(1) (Per memoria) che così recita: «Per quanto riguarda la concessione di sovvenzioni globali, gli intermediari che sono designati dallo Stato membro interessato, d'accordo con la Commissione devono fornire garanzie di solvibilità adeguate e possedere la capacità amministrativa necessaria per la gestione degli interventi previsti dalla Commissione. Gli intermediari sono scelti anche in rapporto alla situazione particolare degli Stati membri o delle zone interessate ....».

(2) (Per memoria) che così recita: «La commissione può affidare ad opportuni intermediari, compresi organismi di sviluppo regionale designati dallo Stato membro d'intesa con la Commissione, la gestione delle sovvenzioni globali attraverso le quali essa interviene in via preferenziale in favore delle iniziative di sviluppo locale. Questi intermediari, dotati della solvibilità e della capacità amministrativa necessarie di cui all'art. 16, par. 1, del regolamento CEE n. 4253/88, devono essere presenti o rappresentati nelle regioni interessate ed essere investiti di una missione di interesse pubblico e coinvolgere adeguatamente gli ambienti socioeconomici direttamente interessati all'attuazione delle misure previste».

Per quanto riguarda le capacità amministrative necessarie, l'O.I. deve dimostrare preventivamente di possedere le risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al controllo della S.G. Ciò avverrà attraverso l'indicazione nominativa del personale qualificato (interno o esterno all'O.I.) che sarà impegnato nella S.G. accompagnata dalla specificazione del ruolo che sarà ricoperto e dal relativo *curriculum* professionale nonché attraverso la designazione di un responsabile — adeguatamente qualificato — dell'attuazione della S.G. che dovrà essere interno all'O.I. ([6]).

L'O.I. deve comunque disporre, almeno limitatamente al settore o campo di intervento in cui intende operare attraverso la S.G., di una approfondita e verificabile conoscenza e di una documentabile esperienza delle modalità di intervento dei fondi strutturali e dei vincoli connessi ai loro regolamenti, nonché alla applicazione delle normative europee e nazionali nel campo di interesse della S.G.

Nel caso di O.I. — costituiti da più persone giuridiche associate — che non abbiano i requisiti richiesti, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dai soggetti che associati detengono il controllo dell'O.I. Circa le modalità e la verifica di tali controlli vale quanto detto al secondo capoverso del presente punto.

L'O.I., inoltre, salvo ove non sia possibile ([7]) trovare soluzioni diverse, non può mai essere, né direttamente né indirettamente, fornitore dei servizi o dei prodotti oggetto di cofinanziamento nell'ambito della S.G.

L'O.I. non deve nemmeno trarre dalla concessione della S.G. (che non deve essere svolta per finalità di lucro) benefici economici diretti o indiretti o acquisire posizioni di vantaggio in grado di alterare la concorrenza nei confronti di altri organismi simili (per es. condizionare la concessione del contributo comunitario ai beneficiari finali alla concessione di un finanziamento proprio, o all'iscrizione di questi ultimi alla propria associazione, o all'acquisto, sempre da parte di questi ultimi, di determinati prodotti o servizi offerti da terzi in modo esclusivo o non concorrenziale sul mercato).

L'O.I. non può nemmeno delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilità della S.G., pur potendo ricorrere naturalmente all'assistenza tecnica di enti specializzati — i cui estremi dovranno essere preventivamente comunicati alla Commissione ed alla amministrazione nazionale competente — per lo svolgimento di singoli aspetti o fasi della S.G.

In proposito, è bene ricordare sempre che l'O.I. non deve essere né direttamente né indirettamente (p. es. attraverso società o enti controllati, strumentali o costituiti anche parzialmente dagli stessi soci) un (e meno che mai il) beneficiario finale della S.G. — nel senso di ottenere dalla gestione e/o dalla concessione della S.G. un vantaggio finanziario, economico, materiale o di qualsiasi altra natura. L'O.I. è soltanto un soggetto idoneo — pubblico o privato che sia — incaricato di una missione di interesse pubblico. Naturalmente, l'O.I. non deve nemmeno sostenere oneri o passività dovuti alla gestione della S. G.: egli potrà, pertanto, da un lato essere rimborsato di tali oneri nei limiti successivamente previsti e dall'altro potrà comunque usufruire dei benefici previsti dalla S.G. qualora essi si riferiscano ad interventi strumentali all'erogazione del beneficio finale ai soggetti terzi (per es. fondi di garanzia).

Per quanto riguarda la presenza (diretta o per rappresentanza) nelle regioni interessate, è necessario che l'organismo intermediario sia presente direttamente ed in prima persona con almeno una sede operativa nel territorio della regione interessata, nel caso di S.G. a valenza regionale; nel caso di S.G. multiregionali, in linea generale, l'O.I. deve essere presente direttamente ed in prima persona con una sede operativa in almeno la metà delle regioni nelle quali opera la S.G.

I soggetti che siano stati o siano tuttora affidatari di una S.G., o che abbiano avuto od abbiano ancora in corso la responsabilità dell'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei attraverso altre forme di intervento, saranno valutati preventivamente in base ai risultati ottenuti ed al comportamento mantenuto nell'attuazione degli interventi di cui hanno avuto (od hanno ancora) la responsabilità.

Tale valutazione verrà fatta dalle amministrazioni competenti, tenendo conto dei programmi iniziali, della velocità di spesa e di attuazione degli interventi, della capacità nell'utilizzo delle risorse pubbliche ad essi affidate, dell'analisi dei risultati valutabili conseguiti e della congruità tra questi ultimi ed i risultati proposti e previsti inizialmente, del rispetto delle procedure amministrative e delle normative europee e nazionali pertinenti, dell'assenza di rilievi da parte degli organismi di controllo.

Tali soggetti saranno chiamati a documentare dettagliatamente le informazioni richieste.

Tale procedura di valutazione verrà adottata anche per i soggetti responsabili dell'attuazione (o titolari o beneficiari) di interventi a finalità regionali finanziati con contributi pubblici — nazionali o regionali — o di interventi finanziati dalla legge n. 64/1986.

6. *Criteri per la selezione dei beneficiari.*

La selezione dei beneficiari finali della S.G. — i cui criteri e procedure andranno dettagliatamente specificati nel testo della Convenzione di cui in premessa — deve essere ispirata al principio della massima trasparenza e parità di condizioni di accesso ai contributi comunitari per tutti i potenziali aventi diritto. Ciò non vuol dire limitare la selettività degli interventi, che può essere ristretta o allargata a seconda degli obiettivi prefissati (per es. secondo criteri settoriali — solo le imprese appartenenti ad un determinato settore —, geografici — solo i residenti in una determinata area — o altri — per es. solo le imprese che occupano giovani o donne, ecc.), ma solo rendere i criteri di ammissibilità ai benefici concessi, attraverso la S.G., pubblici, trasparenti e disponibili in misura potenzialmente identica per tutti coloro cui la S.G. è destinata.

Bisognerà pertanto ridurre, per quanto tecnicamente possibile, la discrezionalità della scelta dei beneficiari, rendendo noti con chiarezza criteri di ammissibilità e di esclusione.

Ciò verrà fatto attraverso la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di comunicazione (ad un livello adeguato alla dimensione ed all'ambito territoriale della S.G.), così come previsto dalle normative dell'U.E., di appositi bandi o avvisi che chiariscano ai potenziali beneficiari:

a) finalità e contenuti degli interventi cofinanziabili;

b) importi minimi e massimi (in valori assoluti e percentuali) del contributo ottenibile con la S.G.;

c) requisiti di ammissibilità e/o di esclusione;

d) modalità e termini temporali per la presentazione delle domande di contributo;

e) criteri per la valutazione delle domande;

f) documentazione da presentare;

g) altre condizioni, ivi comprese eventuali garanzie a favore di terzi, e l'accettazione di controlli da parte dei soggetti autorizzati.

Al termine della fase di selezione saranno resi noti i risultati riguardanti la scelta dei beneficiari e le motivazioni di eventuali esclusioni.

7. *Criteri di ammissibilità finanziaria e per la valutazione di congruità dei costi.*

In linea di massima, devono essere contenuti al minimo tutti i costi indiretti dell'O.I. per far sì che la maggior quantità possibile di risorse venga trasferita direttamente ai beneficiari finali siano essi PMI o, in generale, altri soggetti residenti nell'area verso cui la S.G. è finalizzata.

([6]) Per interno deve intendersi o personale dipendente (a tempo indeterminato o dirigente) o socio o amministratore.

([7]) Tale impossibilità dovrà essere chiaramente dimostrata e documentata.

Un importante criterio di valutazione dell'ammissibilità finanziaria di una S.G. è il rapporto tra spese direttamente erogabili a favore dei beneficiari e spese indirette necessarie all'attuazione degli interventi, rapporto che può variare, anche in misura significativa, a seconda del tipo di intervento oggetto della S.G.

In questo quadro, i costi totali di progettazione, gestione e monitoraggio della S.G., con la sola esclusione di quelli relativi alla garanzia fideiussoria, non devono di norma superare complessivamente il 5% dell'importo della S.G. Per la progettazione della S.G., in particolare, non si deve superare lo 0,5% dell'importo totale della S.G. stessa. La congruità di tali importi e percentuali viene comunque valutata in relazione alla tipologia specifica degli interventi previsti e tenendo conto di un principio di proporzionalità inversa rispetto all'importo totale della S.G. (maggiore è quest'ultimo, minore tende ad essere la percentuale ammessa per tale tipo di spese).

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione della congruità dei costi — sia per quanto riguarda quelli sostenuti o a carico dell'O.I. per la gestione, sia di quelli che dovranno sostenere i beneficiari/utenti finali per l'acquisto da terzi di prodotti/servizi, sia più in generale quelli sostenuti nell'attuazione della S.G. — devono essere forniti, preventivamente e dettagliatamente, tutti gli elementi analitici necessari alla valutazione dei costi previsti nella S.G., sia in riferimento alla congruità del prodotto/servizio di cui si prevede l'acquisto e/o l'erogazione, vendita o cessione, sia in riferimento al numero di beneficiari/utenti programmati.

Fermo restando che il criterio generale è quello della massima riduzione dei costi indiretti, ed in particolare del miglior rapporto costi/efficacia, il riferimento normale è quello delle condizioni medie reali di mercato. Vengono presi in considerazione nella valutazione di congruità i prezzi reali e non solo quelli di listino dei prodotti/servizi previsti. A mero titolo di esempio, nel settore dell'informatica — hardware e software — si deve tenere presente la forte differenza spesso esistente tra prezzi di listino e prezzi all'utente finale.

La semplice esibizione di più preventivi di spesa non è sufficiente a giustificare la congruità dei costi proposti.

Nel caso dei servizi — che, lo si ricorda, di norma devono essere forniti da soggetti terzi rispetto all'O.I. — in particolare, devono essere specificati preventivamente — ai fini dell'ammissibilità della spesa — tempo standard (per es. ore o giornate/uomo) per l'erogazione del servizio, qualifiche necessarie, costo temporale (per es. per ora, giorno, o mese/uomo) dell'erogazione del servizio per livello professionale utilizzato.

Il costo medio giornaliero dei consulenti eventualmente utilizzati per l'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito della S.G. non può superare quello previsto nelle apposite tabelle pubblicate dalle associazioni professionali e/o di categoria, ridotto in proporzione al volume complessivo delle prestazioni richieste al singolo consulente ed in relazione alla loro continuità.

Come valore di riferimento vengono assunte anche le tariffe giornaliere o mensili riconosciute dalla Commissione europea per interventi analoghi.

In nessun caso, comunque, sono ammessi costi superiori a L. 1.200.000 giornaliere comprensivi di ogni e qualsiasi onere diretto, indiretto o accessorio (p. es. segreteria, indennità di trasferta, ecc.) per le proposte presentate nel 1995. Per quelle presentate successivamente, possono eventualmente essere consentiti valori differenti in relazione all'effettivo andamento del tasso di inflazione

Relativamente al personale interno all'O I. di norma le remunerazioni devono essere in linea con quanto previsto dai contratti nazionali di categoria di riferimento. Eventuali eccezioni devono essere adeguatamente e puntualmentre giustificate.

Per quanto riguarda il volume complessivo dei prodotti/servizi previsti, e quindi il numero dei beneficiari/utenti potenziali, devono essere forniti precisi elementi quantitativi di valutazione che consentano di verificare ex-ante la credibilità degli obiettivi prefissati (per es., consistenza attuale dei potenziali utenti del prodotto/servizio programmato, consistenza ed evoluzione della domanda passata di tale prodotto/servizio, ecc.).

Nel caso di interventi di valutazione particolarmente difficile (in particolare nel caso del software, che può anche essere escluso a priori dalle voci di costo ammissibile) possono essere introdotte, da parte dell'amministrazione nazionale competente, particolari clausole di valutazione e/o di esclusione, che saranno tempestivamente comunicate ai proponenti.

8. *Aspetti finanziari: indicazione delle fonti di copertura finanziaria, tassi di cofinanziamento, tabelle finanziarie delle proposte; utilizzo dell'ECU.*

In linea generale, la copertura finanziaria della S.G. può essere garantita dalle seguenti fonti:

a) contributo dei fondi strutturali in percentuali non superiori a quelle previste dai regolamenti CEE relative ai fondi di competenza nelle diverse aree di applicazione (Ob. 1, 2, 5b, ecc.) e dalle decisioni della Commissione europea per i documenti programmatici da cui vengono attinte le risorse;

b) risorse proprie dei beneficiari finali delle S.G.;

c) risorse proprie dell'O.I. o di cui l'O.I. può disporre;

d) risorse pubbliche nazionali e regionali utilizzabili per il cofinanziamento degli interventi.

Per quanto riguarda i tassi di partecipazione al finanziamento della S.G. da parte delle diverse fonti, oltre a quanto già sopra indicato bisogna tenere presente quanto segue:

1) I beneficiari finali dell'intervento devono, di norma, contribuire con risorse proprie al cofinanziamento delle iniziative (investimenti, acquisto di servizi, opere, ecc.) per le quali ricevono il contributo della S.G. almeno in misura non inferiore a quanto previsto dalla citata «Disciplina comunitaria in tema di aiuti alle imprese» (92/C 213/02 del 20 maggio 1992), anche nel caso di applicazione del cosidetto «de minimis» di cui alla medesima disciplina.
Sono da escludere, di norma, salvo casi eccezionali e solo per importi molto limitati, aiuti ai beneficiari finali per il 100% del costo dell'iniziativa agevolata.

2) Le risorse pubbliche nazionali e/o regionali, non possono, di norma, coprire il totale della quota di cofinanziamento nazionale salvo che nel caso di finanziamento di infrastrutture, opere pubbliche ed altri interventi di pubblica utilità (cfr. lettere *c)* e *d)* del precedente punto 2). Vengono considerate in modo preferenziale le proposte che non richiedono l'intervento di risorse pubbliche nazionali.

3) Le spese per la gestione della S.G. e per le azioni preparatorie e quelle di assistenza tecnica, ricerca, promozione, informazione, pubblicità, monitoraggio — sia che siano di competenza dell'O.I. che di altri soggetti —, possono essere finanziate al 100% dal contributo comunitario.

4) Per quanto riguarda le risorse pubbliche nazionali e/o regionali deve essere chiaramente indicato qual'è la normativa di riferimento in base alla quale si prevede il loro intervento, quali sono le procedure e gli atti di impegno e di spesa attraverso cui tali risorse verranno utilizzate e se i capitoli di spesa dai quali si prevede di attingere tali risorse siano o meno provvisti di copertura per il periodo interessato, e se le risorse siano effettivamente disponibili per il cofinanziamento delle S.G.

I dati finanziari relativi alle proposte di S.G. devono essere suddivisi per annualità e sintetizzati in una tabella, avente formato analogo a quelle normalmente utilizzate dalla Commissione europea nelle decisioni di impegno delle risorse dei fondi strutturali per le S.G. o le altre forme di intervento *(cfr. tabelle in appendice B)*.

I dati finanziari devono essere espressi in ECU.

È fatto l'obbligo di rispettare, nella gestione della S.G., le normative CEE e nazionali in materia di utilizzo dell'ECU, in particolare il regolamento CEE n. 402/94 della Commissione del 23 febbraio 1994 ed il regolamento CEE n. 1866/90 della Commissione del 2 luglio 1990, nonché le altre norme e circolari comunitarie e nazionali in materia.

Gli organismi intermediari tengono contabilità analitica separata delle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito della sovvenzione globale e, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 5, comma 2, del regolamento CEE della Commissione n. 1866/90 del 2 luglio 1990, possono presentare in ECU le dichiarazioni di spesa allegate alle domande di pagamento del contributo dei fondi strutturali inoltrate alla Commissione europea.

9. *Controllo, sorveglianza e responsabilità.*

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al controllo, alla sorveglianza ed alla responsabilità delle sovvenzioni globali si ricorda, come già detto in premessa, che «... la gestione delle sovvenzioni globali è controllata dalle autorità nazionali competenti designate dallo Stato membro» [8], e che, ai sensi dell'art. 23 del regolamento 2082/93, sussiste la responsabilità sussidiaria dello stesso Stato sull'uso delle risorse dei fondi strutturali.

Il controllo e la sorveglianza sull'attuazione e sui risultati ottenuti dalle S.G. vengono svolti — secondo modalità che devono essere comunicate alla Commissione europea ed all'O.I. — dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalle amministrazioni pubbliche competenti per settore e/o territorio.

I controlli effettuati dallo Stato nazionale e dalla Commissione europea, non esimono comunque l'O.I. dall'obbligo di esercitare egli stesso un costante controllo e sorveglianza sulla attuazione (in tutti i suoi aspetti e non solo quelli finanziari) della S.G., di cui egli è sempre pienamente responsabile. L'O.I. deve pertanto indicare dettagliatamente nella proposta di S.G. e nella successiva Convenzione le modalità con cui effettuerà il reporting, le attività di monitoraggio e le verifiche di sua competenza nell'attuazione della S.G. Per svolgere tali attività l'O.I. potrà farsi assistere da strutture specializzate.

L'O.I. è tenuto a fornire, con cadenza trimestrale, i dati relativi allo stato d'attuazione della S.G. al sistema informativo per il monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali attivato dal Ministero del tesoro - R.G.S. e dal Ministero del bilancio.

Relativamente alle questioni della responsabilità nei confronti dell'U.E. e dello Stato italiano circa il corretto utilizzo dei fondi comunitari e la positiva realizzazione degli interventi cofinanziati con le S.G., le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi su cui le S.G. medesime insistono avranno cura di adottare idonee misure volte a garantire lo Stato contro il rischio di indebiti utilizzi delle risorse comunitarie e nazionali trasferite agli O.I. e, da questi, ai beneficiari finali. A tal fine le medesime amministrazioni richiederanno la fideiussione di cui al precedente punto 5 a copertura e garanzia delle eventuali responsabilità degli O.I. aventi natura giuridica privata. Per gli O.I. di diritto pubblico varranno le intese di volta in volta intercorse tra questi ultimi ed il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.F.O.R o altra amministrazione competente.

10. *Criteri e procedure per la selezione delle proposte.*

Per quanto riguarda le procedure di selezione delle proposte di S.G. si fa riferimento a quanto previsto nelle deliberazioni del CIPE citate in premessa ed a quella cui la presente normativa è allegata.

Le proposte di S.G. verranno valutate e selezionate secondo il principio della massimazione dei benefici per i soggetti e le aree destinatarie della forma di intervento tenendo anche conto eventualmente dei criteri generali dell'analisi costi/benefici.

In particolare, saranno valutati, tra gli altri, i seguenti elementi:

1) Rispetto dei vincoli indicati nella presente normativa tecnica — d'ora in avanti indicata con la sigla N. — e delle deliberazioni del CIPE indicate in premessa nonché di quella cui la presente normativa è allegata — d'ora in poi indicata con la sigla D.

2) Caratteristiche dell'O.I. (vedi cap. 5 di N.).

3) Non sovrapposizione con o ripetizione di altri interventi in corso (vedi cap. 1 di N. e punto 1 di D.).

4) Oggetto e modalità di attuazione della S.G. (vedi punto 2 di N. e punto 3 di D.).

5) Ricadute economiche, dirette ed indirette, ed impatto valutabile sui beneficiari e/o sulle aree interessate. In particolare, verranno presi in considerazione: effetti occupazionali (dimostrabili e quantificabili), diretti e indotti, effetti (dimostrabili e quantificabili) sul reddito e/o sul valore aggiunto — diretti o indotti — prodotti dai beneficiari e/o nelle aree interessate, contributo al superamento di precisi elementi (valutabili e quantificabili) di arretratezza o di svantaggio dei beneficiari e/o delle aree interessate, eliminazione di ostacoli ben individuati (ed anche fisici) allo sviluppo, ecc.

6) Congruità dei costi proposti ed efficienza nella gestione (vedi punto 7 di N.). Saranno valutate in linea preferenziale le proposte che presenteranno una maggiore efficienza di gestione e criteri di economicità nella formulazione dei preventivi di costo (a mero titolo di esempio, a parità di condizioni e qualità verrà preferito chi offre un servizio meno costoso).

7) Altri elementi di valutazione (sempre dimostrabili e quantificabili nella misura del possibille) specifici dei singoli interventi che potranno essere forniti dai proponenti.

11. *Rispetto delle normative ed altre disposizioni.*

La conoscenza ed il rispetto di tutte le normative europee, nazionali e regionali inerenti la proposta di S.G. costituiscono un prerequisito indispensabile per la formulazione delle proposte da parte dei soggetti interessati e la loro successiva eventuale attuazione da parte dell'O.I.

In caso di mancato rispetto di tali normative e/o di insoddisfacente attuazione della S.G., l'amministrazione nazionale competente può in qualsiasi momento richiedere alla Commissione europea la revoca del contributo comunitario per l'attuazione della S.G. e, se del caso, la restituzione delle somme indebitamente percepite o male utilizzate dall'O.I. e/o dai beneficiari finali.

Per ogni altra questione non esplicitamente indicata o regolamentata nel presente documento o negli altri qui citati, valgono le disposizioni e le indicazioni normalmente adottate dalle autorità pubbliche competenti (Commissione europea ed altre istituzioni europee coinvolte, amministrazioni nazionali, regioni, ecc.) nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

APPENDICE A

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI SOVVENZIONE GLOBALE
(Schema dei contenuti minimi)

PARTE I

Scheda di sintesi

Deve sintetizzare in forma schematica e semi-tabellare ed in non più di 3-4 cartelle + 2 tabelle finanziarie (per misura e per anno) i contenuti delle successive parti II e III.

PARTE II

Motivazione e descrizione della sovvenzione globale

1. Motivazioni dell'intervento proposto e descrizione del contesto (territoriale, settoriale, tematico, programmatico) entro il quale sarà realizzato.

---

[8] Art. 16 (par. 1) del regolamento CEE 2082/93.

2. Analisi dei punti di forza e di debolezza di tale contesto ed indicazione dei problemi di cui si intende contribuire alla soluzione.

3. Indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere.

4. Area geografica interessata (regione, provincia, Mezzogiorno, ecc).

5. In che cosa consiste l'intervento proposto:

descrizione analitica dettagliata e quantificata del contenuto dell'intervento proposto contenente tra l'altro:

5.1. eventuale articolazione dell'intervento per tipologia di azione (o misura);

5.2. modalità esecutive di attuazione dell'(gli) intervento(i):

5.3. tipologia dei soggetti attuatori e beneficiari dell'(gli) intervento(i);

5.4. ammontare minimo e massimo del contributo (nominale o in E.S.N.) c/o del beneficio non finanziario trasferito ai beneficiari;

5.5. ogni altra informazione utile alla comprensione e valutazione delle caratteristiche dell'intervento proposto.

6. Elencazione di altri interventi simili o assimilabili a quello proposto già svolti o in corso di attuazione nelle stesse aree o in altre aree confrontabili, da parte di altri soggetti; descrizione sintetica dei risultati ottenuti; individuazione degli elementi distintivi dell'intervento proposto rispetto a quelli eventualmente già svolti o in corso di attuazione.

7. Motivazione della scelta della forma d'intervento della sovvenzione globale.

8. Risultati attesi ed indicatori di attuazione. indicare, quantificandoli sempre ove possibile, i risultati che saranno raggiunti al termine della sovvenzione globale con i relativi indicatori fisici ove significativi (p. es. numero ed ammontare dei contributi all'investimento erogati, numero ed ammontare di garanzie concesse, numero, ammontare e tipologia di servizi prestati, numero ed occupazione di nuove imprese create, occupazione — in termini di anni/uomo — diretta ed indotta «creata» o «recuperata», valore aggiunto o fatturato prodotto, mq di superfici recuperate o valorizzate, ecc.).

9. Descrizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei beneficiari e dei soggetti che materialmente attueranno gli interventi (fornitori del «beneficio» - servizio, prodotto, finanziamento, ecc.).

10. Tempi di attuazione:

indicare con chiarezza, anche attraverso l'uso di strumenti grafici — tipo diagrammi di Gantt, — il calendario di realizzazione della S.G.

11. Aspetti finanziari e costi:

11.1. La quantificazione degli importi previsti dalla S.G. nonché il piano di finanziamento proposto, suddiviso per fonte di finanziamento, per eventuali misure ed annualità, va esposta attraverso le tabelle allegate (vedi appendice *B*).

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, in particolare, bisogna specificare i seguenti elementi:

1) per il contributo comunitario: il fondo strutturale di cui si prevede l'utilizzazione (FESR, FSE, FEOGA);

2) per la spesa pubblica nazionale: e leggi o i capitoli di spesa (nazionali o regionali) che ne garantiscono la copertura;

3) per la quota privata: se si tratta di risorse dei beneficiari, di risorse proprie dell'O.I. o di altri privati.

I valori finanziari vanno sempre espressi in ECU. Possono in aggiunta essere anche indicati in lire italiane ad un tasso di cambio convenzionale che va chiaramente specificato.

11.2. Indicazione puntuale dei parametri unitari di costo necessari a valutare la congruità dei costi proposti (p. es. costo/giornaliero o mensile delle collaborazioni, costo o remunerazione unitaria dei servizi resi — p. es. per istruttoria di pratiche di finanziamento, per consulenze, ecc.; costi amministrativi e di gestione; ecc.).

PARTE III

Descrizione dell'organismo intermediario e delle strutture tecniche che cureranno la realizzazione dell'intervento

La descrizione dell'organismo intermediario dovrà comprendere i seguenti elementi (nel caso di organismi creati *ad hoc* le informazioni dovranno riguardare i soci costituenti):

1 - Natura giuridica.

2 - Oggetto sociale, o finalità o missione e settori di attività.

3 - Anno di costituzione.

4 - Soci: numero, caratteristiche ed indicazione nominativa dei soci che detengono almeno il 20% delle quote.

5 - Dati economico-finanziari degli ultimi tre anni: principali elementi atti a far comprendere rapidamente le dimensioni e la consistenza economico-patrimoniale dell'O.I.: fatturato o valore della produzione, o giro di affari, o raccolta finanziaria o altro dato equivalente; capitale sociale, patrimonio netto, indebitamento netto, utili o perdite, ecc.

6 - Dati strutturali-organizzativi: numero di dipendenti o collaboratori fissi; sedi: numero, caratteristiche (se operative, o legali, ecc.) e localizzazione; informazioni sull'articolazione organizzativa, indicazione nominativa dei componenti gli organi sociali e del direttore generale (o equivalente) se esiste.

7 - Informazioni atte a valutare la competenza dell'O.I. nel settore di intervento della S.G.: principali attività svolte negli ultimi tre-cinque anni, con indicazione dei principali lavori svolti e con evidenziazione (e quantificazione) di quelli attinenti l'oggetto della S.G.

8 - Informazioni sulla struttura tecnica (sia interna che esterna all'O.I.) (1) che curerà la realizzazione dell'intervento.

Descrizione dettagliata delle caratteristiche di tale struttura che comprenderà: organigramma funzionale; risorse e strutture tecniche disponibili; indicazione nominativa, con relativo *curriculum* professionale, delle figure «chiave» di tale struttura; altre informazioni utili a valutare l'esperienza e la competenza nel campo oggetto della S.G.

(1) Si ricordi che il responsabile della attuazione della S.G dovrà sempre essere interno all O.I. (cfr. punto 5 della normativa tecnica)

APPENDICE B

TABELLE FINANZIARIE (vedi pagine 24 e 25)

APPENDICE C

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI S.G. (2)

1. Lettera di trasmissione della proposta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

2. Documenti comprovanti il potere di firma del legale rappresentante (certificato di vigenza, delibera di organi statuari, atti di nomina, o equivalenti, ecc.).

3. Statuto e atto costitutivo.

4. Bilanci ufficiali degli ultimi tre esercizi.

5. *Curriculum* professionale dei responsabili e delle altre persone con ruoli importanti nell'attuazione della S.G.

6. Elenco dei principali lavori o attività realizzate nel settore di intervento della S.G. negli ultimi tre-cinque anni.

7. Altra documentazione atta ad illustrare i punti indicati nello schema precedente ed a completare le informazioni richieste.

(2) Potranno essere inviati anche in momento successivo alla presentazione della proposta, ma comunque non oltre trenta giorni.

PIANO FINANZIARIO PER MISURA

Valori espressi in migliaia di Ecu

Misure	Importo Totale	Spesa Pubblica									Risorse private				
		Totale	% spesa pubblica su totale	Contributo Comunitario*		Spesa Pubblica Nazionale **					Totale	%	Fondi propri dell'O.I.	Risorse dei beneficiari	Altri Fondi privati ***
				Fondo	%	Totale	%	Stato**	Regione **	Altri Enti**					
Totale															

* Specificare il Fondo
** Specificare le Leggi di finanziamento o i capitoli di bilancio a copertura
*** Specificare

PIANO FINANZIARIO PER ANNO

Valori espressi in migliaia di Ecu

Anni	Importo	Spesa Pubblica									Risorse private				
			% spesa pubblica	Contributo Comunitario*		Spesa Pubblica Nazionale **						%	Fondi propri	Risorse dei	Altri Fondi privati
	Totale	Totale	su totale	Fondo	%	Totale	%	Stato**	Regione **	Altri Enti**	Totale		dell'O.I.	beneficiari	***
1995															
1996															
1997															
1998															
1999															
Totale															

* Specificare il Fondo
** Specificare le Leggi di finanziamento o i capitoli di bilancio a copertura
*** Specificare

95A6368

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la tabella XLV/1 relativa ai diplomi di specializzazione del settore veterinario approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1994;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle sedute del 16 marzo 1995 e 15 giugno 1995;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 613 dello statuto relativo ai diplomi di specializzazione del settore veterinario, sono aggiunte, prima dell'ultimo comma, le seguenti scuole di specializzazione:

alimentazione animale;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

ispezione degli alimenti di origine animale;

medicina e chirurgia del cavallo;

patologia e clinica degli animali d'affezione;

sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche;

clinica bovina.

All'art. 615, al secondo capoverso relativo al numero degli iscritti, l'elenco delle scuole è integrato come segue:

alimentazione animale n. 27;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria n. 27;

ispezione degli alimenti di origine animale n. 27;

medicina e chirurgia del cavallo n. 27;

patologia e clinica degli animali d'affezione n. 27;

sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche n. 27;

clinica bovina n. 27.

Dopo l'art. 623 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in alimentazione animale, malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ispezione degli alimenti di origine animale, medicina e chirurgia del cavallo, patologia e clinica degli animali d'affezione, sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, clinica bovina.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: ALIMENTAZIONE ANIMALE

Art. 624. — Il corso di specializzazione in alimentazione animale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 618, almeno 1.000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, biochimica della nutrizione.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche morfologiche e funzionali del digerente dei monogastrici e poligastrici, nonché le nozioni fondamentali sulle principali molecole e sui principali processi chimico-biologici a livello dell'organizzazione strutturale cellulare e del metabolismo in funzione della produzione animale.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B.

AREA 2 - *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici.*

Lo specializzando deve conseguire un'approfondita conoscenza delle caratteristiche chimico-nutrizionali degli alimenti zootecnici ai fini di un impiego dietologico

mirato a soddisfare le esigenze degli animali; deve, inoltre, acquisire le nozioni relative ai vari aspetti della produzione, conservazione e trattamento degli alimenti, comprensivi delle metodiche, anche innovative, per un loro valido utilizzo nel settore della tecnica mangimistica.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G08A, G09B.

AREA 3 - *Esigenze nutritive e razionamento degli animali domestici.*

Lo specializzando deve conoscere in maniera approfondita i fabbisogni alimentari degli animali in funzione delle necessità fisiologiche, delle condizioni di allevamento e delle attività produttive ed avere piena padronanza della formulistica alimentare e delle tecniche di razionamento.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 4 - *Igiene alimentare degli allevamenti e qualità dei prodotti zootecnici.*

In una visione generale ed integrata dei problemi dell'igiene zootecnica, lo specializzando deve approfondire tutti gli aspetti della corretta alimentazione degli animali allevati al fine di conservare uno stato di benessere ottimale degli animali a tutela della salubrità, quantità e qualità delle derrate alimentari prodotte, con ripercussioni largamente positive anche in ordine alla riduzione dei costi di produzione e di salvaguardia degli aspetti ecologico-ambientali.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31B, V32A, V33A, V33B.

AREA 5 - *Errori dietetici, squilibri nutrizionali, patologia e tossicologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze dei fattori responsabili di errori dietetici, evidenziando i principali squilibri nutrizionali; dovrà, inoltre, valutare il ruolo dell'alimentazione come causa predisponente e/o determinante nell'eziologia di varie patologie ricorrenti nell'allevamento animale; analizzare, infine, gli aspetti tossicologici direttamente od indirettamente legati all'alimentazione.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, V33A, V33B.

AREA 6 - *Aspetti economici e normativi dell'alimentazione animale.*

Lo specializzando, che si qualifica come gestore del sistema alimentare nell'allevamento animale, deve avere una preparazione finalizzata alla conoscenza teorica ed applicativa del mercato e dell'utilizzo degli alimenti e dei prodotti animali, nel contesto delle politiche e delle normative internazionali, nazionali e regionali.

Inoltre, in riferimento alle prospettive professionali, assume rilevanza la preparazione estimativa generale e specifica e quella amministrativa delle imprese agro-zootecnico-industriali interessate al settore dell'alimentazione animale.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09B, V33B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

medicina veterinaria;

scienze e tecnologie agrarie;

scienze della produzione animale;

scienze e tecnologie alimentari,

in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, qualora prevista.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA

Art. 625. — Il corso di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 618, almeno 1.000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Batteriologia, virologia e parassitologia.*

Nozioni approfondite sulla natura degli agenti responsabili di malattie a carattere diffusivo con particolare riguardo ai rispettivi caratteri biologici ed alle modalità della diffusione.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

AREA 2 - *Immunologia ed applicazione delle vaccinazioni.*

Conoscenze relative alle reazioni di ordine immunitario con particolare riferimento all'impiego di mezzi specifici di protezione antinfettiva ed alle norme che ne disciplinano l'utilizzazione.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

AREA 3 - *Principi della profilassi igienico-sanitaria delle malattie infettive degli animali.*

Riguardano la profilassi diretta delle malattie a carattere contagioso con particolare riguardo alle normative nazionali ed internazionali inerenti lo scambio di animali e di prodotti derivati.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

AREA 4 - *Sanità pubblica veterinaria.*

Le conoscenze su questo argomento si riferiscono specificamente alle correlazioni fra stato sanitario degli animali, da compagnia e da reddito, e pubblica salute prevedendo anche l'utilizzazione delle diverse popolazioni animali come indicatori di sanità.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

AREA 5 - *Terapia delle malattie a carattere contagioso.*

Si tratta di un argomento di specifica pertinenza veterinaria ma con importanti riflessi di carattere sanitario per i noti problemi derivanti dalla presenza di residui di farmaci nelle derrate alimentari di origine animale.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

AREA 6 - *Giuridica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze di diritto civile e penale oltre che di organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N10X, N17X.

AREA 7 - *Economica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di diritto amministrativo, economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico-disciplinari: N10X, P01A, P02B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 626. — Il corso di specializzazione in ispezione degli alimenti di originale animale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 618, almeno 1.000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Morfo-fisio-patologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomo-patologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.

AREA 2 - *Produttivo-approvvigionale-tecnologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.

AREA 3 - *Diritto e legislazione alimentare.*

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovrà altresì approfondire le nozioni concernenti il *codex alimentarius* e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al «veterinario ufficiale».

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V33B, N03X.

AREA 4 - *Microbiologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovrà altresì affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V32B.

AREA 5 - *Biochimico-tossicologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovrà altresì acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V31B, V33A.

AREA 6 - *Metodologia clinica degli animali da reddito.*

Lo specializzando deve approfondire finalità e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorite le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra le due aree funzionali delle unità sanitarie locali per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

AREA 7 - *Ispezione sanitaria delle carni.*

Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruità igienica e qualitativa. Dovrà altresì acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli «stabilimenti» di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.

AREA 8 - *Ispezione sanitaria dei derivati carnei.*

Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei più diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

AREA 9 - *Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.*

Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, P02B.

AREA 10 - *Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: MEDICINA E CHIRURGIA DEL CAVALLO

Art. 627. — Il corso di specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 618, almeno 1.000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Propedeutica di base.*

Approfondimento delle nozioni di base di anatomia e fisiologia del cavallo con particolare riguardo al cavallo atleta, lo specializzando dovrà inoltre studiare l'etologia e le norme comportamentali.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.

AREA 2 - *Diagnostica.*

Lo specializzando deve approfondire tutte le discipline che permettono una corretta indagine clinica atta a rilevare la presenza o meno di malattie od insufficienze che ne limitino o pregiudichino l'impiego sportivo. Si dovranno comprendere anche esami collaterali e di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B, V34A.

AREA 3 - *Chirurgica.*

Lo specializzando dovrà apprendere sia le manualità che le conoscenze teoriche atte a diagnosticare e trattare le patologie di interesse chirurgico anche con l'ausilio dei più moderni metodi di indagine.

Settori scientifico-disciplinari: V34A.

AREA 4 - *Riproduttiva.*

Lo specializzando dovrà approfondire le tematiche che ne dimostrino la conoscenza nei riguardi dell'apparato riproduttivo, della gravidanza, del parto e del successivo allevamento del puledro.

Settori scientifico-disciplinari: V34A, V34B.

AREA 5 - *Zootecnico-nutrizionale.*

Lo specializzando dovrà approfondire lo studio di quelle discipline che permettono una corretta alimentazione e la conoscenza degli aspetti morfo-funzionali delle razze equine.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 6 - *Terapeutica.*

In questo gruppo di materie dovranno essere approfonditi i concetti su cui si basa una moderna terapia farmacologica applicata al cavallo.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V34A.

AREA 7 - *Anatomo-istopatologica.*

Lo specializzando dovrà riuscire a stabilire, con le conoscenze acquisite, la causa della morte del cavallo.

Settori scientifico-disciplinari: V31A.

AREA 8 - *Infettivistica.*

Nozioni di base e specialistiche su epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie diffusive di origine infettiva e parassitaria e normative che regolano lo spostamento degli equini.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 628. — Il corso di specializzazione in patologia e clinica degli animali d'affezione è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621.

La scuola prevede i seguenti indirizzi: cardiologia, dermatologia, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oculistica e ortopedia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia e clinica degli animali d'affezione con indirizzo.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 618, almeno 800 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia.*

Approfondimento ed aggiornamenti di anatomia e fisiologia speciale degli apparati.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Alimentazione e zootecnia.*

Elementi di nutrizione e dietetica; zoognostica, genetica, selezione, etologia ed allevamento.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Propedeutico-diagnostica-patologica.*

Elementi di patologia e semeiologia medica, chirurgica e della riproduzione; diagnostica di laboratorio e strumentale; anatomia patologica; tossicologia.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33B, V34B, V33A.

AREA 4 - *Malattie infettive e parassitarie.*

Elementi di epidemiologia e clinica delle malattie infettive e parassitarie del cane e del gatto oltreché delle specie esotiche d'affezione e da voliera; relativa normativa di polizia sanitaria e legislazione veterinaria.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33B.

AREA 5 - *Radiologia.*

Elementi di radioprotezione e radiologia unitamente a diagnostica per immagini.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

AREA 6 - *Clinica medica.*

Clinica delle malattie degli apparati e terapia speciale medica (cardiologia, gastroenterologia, ematologia, pneumologia, nefrologia, endocrinologia, neurologia, psicologia, dermatologia, oncologia).

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

AREA 7 - *Clinica chirurgica.*

Clinica chirurgica dei vari apparati ed anestesiologia (ortopedia, oculistica, odontostomatologia).

Settori scientifico-disciplinari: V34A.

AREA 8 - *Clinica ostetrica.*

Elementi di ostetricia, clinica ostetrica e ginecologica, oltreché di fecondazione artificiale ed andrologia.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

Almeno 200 ore di didattica delle 1.200 ore complessive dovranno essere dedicate ad uno o più dei seguenti indirizzi: cardiologia, dermatologia, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oculistica e ortopedia.

Per l'espletamento dell'attività didattica relativa agli indirizzi si farà ricorso ai settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A, V31B, V32A, V32B, V33A, V33B, V34A, V34B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITÀ ANIMALE ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Art. 629. — Il corso di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 618, almeno 1.000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Igiene degli allevamenti.*

Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere, etologia ed inquinamento ambientale.

Settori scientifico-disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B.

AREA 2 - *Informatica ed epidemiologia veterinaria.*

Nozioni di informatica di base essenziali sia a fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico, ecc.) che a fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.).

Settori scientifico-disciplinari: G09A, S02X, V32A, V33B.

AREA 3 - *Malattie a carattere contagioso.*

Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

AREA 4 - *Sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva.*

Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attività professionali (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici.

Settori scientifico-disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B.

AREA 5 - *Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive.*

Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualità merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche

o comunque nocive potenzialmente presenti nelle derrate alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V33A.

AREA 6 - *Giuridica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile, penale ed amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N03X, N09X.

AREA 7 - *Economica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, N10X, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CLINICA BOVINA

Art. 630. — Il corso di specializzazione in clinica bovina è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 618, almeno 1.000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia del bovino.*

Approfondimento e conoscenze di anatomia e fisiologia generale e speciale in particolare dell'apparato digerente ed endocrino; biochimismo della digestione.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A.

AREA 2 - *Nutrizione ed alimentazione del bovino.*

Concetti sulla alimentazione razionale del bovino a funzione monogastrica e poligastrica per la produzione di latte o carne.

Settori scientifico-disciplinari: G09B.

AREA 3 - *Zootecnia.*

Studi di miglioramento genetico e valutazione del bovino in funzione di un miglioramento produttivo; elementi di edilizia zootecnica e meccanica agraria, igiene.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C, G05B.

AREA 4 - *Farmacologia.*

Nozioni di farmacologia farmacoterapia generale e speciale, tossicologia alimentare.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

AREA 5 - *Infettivistica.*

Epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie infettive e parassitarie con nozioni di polizia sanitaria, legislazione e sanità pubblica veterinaria.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33B.

AREA 6 - *Clinica medica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie infettive, infestive ed organiche con elementi di diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini e terapia speciale medica.

Settori scientifico-disciplinari: V33B, E05B.

AREA 7 - *Clinica chirurgica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie di interesse chirurgico con elementi di tecnica operatoria, anestesiologia e terapia chirurgica.

Settori scientifico-disciplinari: V34A.

AREA 8 - *Clinica ostetrica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie di interesse ostetrico ginecologico con elementi della patologia della riproduzione e metodiche riproduttive, andrologia ed endocrinologia.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 ottobre 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A6404

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 9 della legge n. 341/1990;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, ed in particolare l'art. 34 relativo ai piani di studio della facoltà di giurisprudenza;

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1994 recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza» e, in particolare, l'allegata tabella III;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di giurisprudenza del 5 luglio 1995 relativa all'adeguamento del corso di laurea in giurisprudenza alla citata tabella III;

Vista la delibera del senato accademico del 19 luglio 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 luglio 1995;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 6 ottobre 1995;

Rilevata la necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 34 è soppresso e sostituito con il seguente:

Art. 34 *(Piani di studio)*. — *I*. Tra il corso di laurea in giurisprudenza e i corsi di diploma universitario di consulente del lavoro, di operatore giudiziario e di operatore giuridico d'impresa vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990; il riconoscimento degli esami tra corsi affini è disciplinato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 1994;

II. Il corso di laurea in giurisprudenza, di durata quadriennale, comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea; la struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

III. In via generale, sono da considerare a statuto tutte le discipline previste dai decreti ministeriali 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 (in *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 184, 8 agosto 1994), e successive integrazioni e modificazioni, per i settori dell'area N e tutti i settori richiamati nell'art. 5 del decreto ministeriale 11 febbraio (e successive integrazioni e modificazioni).

IV. Piano statutario e piani di studi individuali. Il piano statutario di studi risulta dalla tabella *A*. Conformemente alle vigenti disposizioni, lo studente può sottoporre al consiglio di facoltà un piano di studio individuale. La facoltà indica i criteri da seguire nell'elaborazione dei piani predetti. In mancanza di un piano individuale si intende adottato il piano statutario (tabella *A*).

V. Insegnamenti. Nella facoltà di giurisprudenza sono impartiti gli insegnamenti indicati nella tabella *B* inoltre sono insegnamenti attivabili, con delibera del consiglio di facoltà, tutte le discipline previste dai decreti ministeriali 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, e successive integrazioni e modificazioni.

TABELLA *A*

Piano di studio statutario

Insegnamenti fondamentali obbligatori e rispettivi settori scientifico-disciplinari. (Rientranti nelle aree disciplinari fondamentali di cui all'art. 8 della tabella ministeriale III allegata al decreto ministeriale 11 febbraio 1994):

N10X Diritto amministrativo: Diritto amministrativo (una annualità);

N01X Diritto privato: Istituzioni di diritto privato - Diritto civile (una annualità);

N04X Diritto commerciale: Diritto commerciale;

N08X Diritto costituzionale: Diritto costituzionale;

N07X Diritto del lavoro: Diritto del lavoro;

N14X Diritto internazionale: Diritto internazionale - Diritto delle Comunità europee;

N17X Diritto penale: Diritto penale (due annualità);

N15X Diritto processuale civile: Diritto processuale civile;

N16X Diritto processuale penale: Procedura penale;

N18X Diritto romano e diritti dell'antichità: Istituzioni di diritto romano - Diritto romano (una annualità);

N19X Storia del diritto italiano: Storia del diritto italiano (una annualità);

P01A Economia politica: Economia politica;

N20X Filosofia del diritto: Filosofia del diritto;

N02X Diritto privato comparato: Diritto privato comparato.

Inoltre è insegnamento obbligatorio:

N09X Istituzioni di diritto pubblico. Istituzioni di diritto pubblico.

Due annualità a scelta in ciascuno dei seguenti gruppi:

A):

N18X Diritto romano e diritti dell'antichità: Diritto romano (2ª annualità) - Storia del diritto romano;

N19X Storia del diritto italiano: Storia del diritto italiano (2ª annualità) - Diritto comune;

N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico: Diritto canonico;

N02X Diritto privato comparato: Diritto musulmano e dei Paesi islamici.

B):

N01X Diritto privato: Diritto civile (2ª annualità) - Diritto di famiglia;

N03X Diritto agrario: Diritto agrario;

N04X Diritto commerciale: Diritto industriale - Diritto commerciale comunitario;

N07X Diritto del lavoro: Diritto della sicurezza sociale;

C):

N10X Diritto amministrativo: Diritto amministrativo (2ª annualità);

N09X Istituzioni di diritto pubblico: Diritto regionale;

N05X Diritto dell'economia: Diritto pubblico dell'economia;

N13X Diritto tributario: Diritto tributario;

N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico: Diritto ecclesiastico;

N06X Diritto della navigazione: Diritto della navigazione.

Una annualità a scelta nel seguente gruppo od in uno dei precedenti:

D):

P01C Scienza delle finanze: Scienza delle finanze;

P01F Economia monetaria: Economia monetaria;

N17X Diritto penale: Diritto penale commerciale;

N10X Diritto amministrativo: Diritto processuale amministrativo;

N20X Filosofia del diritto: Teoria generale del diritto;

N18X Diritto romano e diritti dell'antichità: Esegesi delle fonti del diritto romano;

N19X Storia del diritto italiano: Storia del diritto pubblico italiano.

Agli studenti che sostengono la tesi di laurea in una delle materie comprese nei gruppi *B)* o *C)* è consentito sostenere tre esami nel medesimo gruppo riducendo di una unità il numero degli esami da sostenere nell'altro. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, l'insegnamento di diritto processuale amministrativo è equiparato a quelli del gruppo *C)*;

Agli studenti che sostengono la tesi di laurea in una delle materie economiche è consentito sostenere gli esami nelle due discipline economiche comprese nel gruppo *D)*, riducendo di una unità il numero degli esami da sostenere in uno dei gruppi *B)* e *C)*.

TABELLA *B*

Avvertenza: Sono contrassegnati con un asterisco gli insegnamenti obbligatori secondo il piano statutario.

1° Anno:

economia politica *;

istituzioni di diritto privato *;

istituzioni di diritto pubblico *;

istituzioni di diritto romano *;

storia del diritto romano.

2° Anno:

diritto amministrativo (prima annualità) *;

diritto civile (prima annualità) *;

diritto commerciale *;

diritto romano (prima annualità) *;

economia monetaria;

filosofia del diritto *;

storia del diritto italiano (prima annualità) *;

teoria generale del diritto.

3° Anno;

diritto agrario;

diritto amministrativo (seconda annualità);

diritto canonico;

diritto civile (seconda annualità);

diritto comune;

diritto costituzionale *;

diritto musulmano e dei Paesi islamici;

diritto del lavoro *;

diritto della sicurezza sociale;

diritto ecclesiastico;

diritto internazionale *;

diritto penale (prima annualità) *;

diritto privato comparato *;

diritto processuale civile *;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale;

diritto romano (seconda annualità);

diritto tributario;

scienza delle finanze;

storia del diritto italiano (seconda annualità).

4° Anno:

diritto commerciale comunitario;

diritto della navigazione;

diritto delle Comunità europee *;

diritto di famiglia;

diritto industriale;

diritto penale (seconda annualità) *;

diritto penale commerciale;

esegesi delle fonti di diritto romano;

diritto processuale amministrativo;

procedura penale *;

storia del diritto pubblico italiano.

Il presente decreto rettorale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1995

Il rettore: BRANCATI

95A6435

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 11 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di agraria del 18 luglio 1995, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 28 e 31 luglio 1995;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 29 settembre 1995 e l'allegato parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 7 settembre 1995 in merito al riordinamento dei corsi di laurea e dei diplomi universitari della facoltà di agraria;

Viste le deliberazioni della facoltà di agraria, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 4, 18 e 23 ottobre 1995 con le quali sono state accolte le osservazioni del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

Nella parte prima, titolo X, ai capi I e II gli articoli da 104 a 114 sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli e con il conseguente spostamento della numerazione:

Capo I

LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 104. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto° comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di Ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 105 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 106 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico, complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea e 100 al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività

guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzioni e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 109. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgère corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un uguale numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio ed aver effettuato un tirocinio pratico-applicativo presso aziende della facoltà o altre strutture qualificate. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso, lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza a livello «intermedio» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 107 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazione degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 104;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 198 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dai consigli di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per l'affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 109 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato.

Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica).

Biologia vegetale (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria).

Biologia animale (ore 100). Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria).

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica).

Genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria).

Scienza del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).

Agronomia e coltivazioni (ore 200). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura).

Difesa delle colture (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Zootecnia (ore 100). Settori: G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnica speciale); G09D (Zoocolture).

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazione arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale).

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Genio rurale (ore 150). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Economia ed estimo (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Capo II

LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Art. 110. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 111 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositivamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 112 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere aritcolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 115. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 113 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studio ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 110;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 114 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 115 *(Area disciplinare ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificata.

Matematica, statistica ed informatica (ore 200). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale): K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica).

Fisica (ore 100). Settori: B012B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica (ore 350). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica); C02X (Chimica fisica).

Biochimica (ore 100). Settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica).

Struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria).

Struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Produzioni vegetali (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G04X (Genetica agraria).

Produzioni animali (ore 100). Settori: G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnica speciale); G09D (Zoocolture); V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Microbiologia generale e applicata (ore 200). Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale); C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni).

Parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale).

Nutrizione umana e igiene (ore 150). Settori: E06A (Fisiologia umana); E06B (Alimentazione e nutrizione umana); F22A (Igiene generale ed applicata).

Fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore 100). Settori: I05A (Fisica tecnica industriale); G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria).

Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); I15D (Principi di ingegneria chimica); I15C (Impianti chimici); I15E (Chimica industriale e tecnologica).

Tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Valutazione, controllo e gestione della qualità dei prodotti alimentari (ore 200). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); C09X (Chimica bromatologica).

Economia e organizzazione aziendale (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); I27X (Ingegneria economico-gestionale); P02B (Economia e gestione delle imprese).

Diritto e legislazione alimentare (ore 50). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); N01X (Diritto privato); N03X (Diritto agrario).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Nella parte quarta al capo I - art. 733 il n. 5 e la dizione «Produzione vegetali» orientamento «Difesa delle piante» (sede distaccata di Scicli Ragusa) viene soppresso; ai capi II, III, IV e V gli articoli da 774 e 797 sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli:

Capo II

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «PRODUZIONI VEGETALI« ORIENTAMENTO «GESTIONE AMBIENTALE DI AGROSISTEMI, PARCHI, IMPIANTI A VERDE» E «DIFESA DELLE PIANTE» (SEDE DISTACCATA A CALTAGIRONE).

Art. 774 *(Diploma universitario)*. — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania è istituito il diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in «produzioni vegetali» con 2 orientamenti:

a) «gestione ambientale di agrosistemi, parchi ed impianti a verde»;

b) «difesa delle piante».

L'orientamento «gestione ambientale di agrosistemi, parchi ed impianti a verde»; ha il compito di preparare tecnici in grado di valorizzare ed esaltare la funzione protettiva, paesaggistica e ricreativa dell'agrosistema dei parchi e del verde urbano, ornamentale e sportivo.

L'orientamento «difesa delle piante», proveniente dalla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in «tecniche fitoiatriche», ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della difesa delle piante e conoscenze peculiari nelle relative tecniche fitoiatriche.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 775 *(Corsi di laurea e di diplomi universitari affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 774 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 2 della tabella XXXI *(Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*bis* *(Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), all'art. 2 della tabella XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 decreto ministeriale 15 novembre 1991 *(Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 776 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma universitario è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1.800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno e all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in sedici.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità di accertamento saranno definiti dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione nella preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a sedici.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

Su proposta della facoltà, verranno indicati nel regolamento di ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o criteri didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 777 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma, dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 774;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 778 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università.

Art. 779 *(Articolazione didattica)*. — Le aree disciplinari per la formazione di base comune, per la formazione professionale di base e per la formazione professionale specifica con l'indicazione del numero minimo di ore sono le seguenti:

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A02A; A02B; A04A; S01B.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B01A; B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra la struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C01A; C03X; C02X; C05X; G07A.

Area 4 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E04B; G07A; E01E.

Area 5 - *Biologia, generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i

principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E01E; E11X; E03A; E01A; E01B; G04X; E04B; G02A; G02B; G02C.

Area 6 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agrarie, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; P01A.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Area 7 - *Agronomia e produzioni vegetali* (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi e protettivi nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 8 - *Genetica agraria* (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: G04X.

Area 9 - *Difesa delle colture* (50 ore).

Lo studente deve acquisire un conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G06A; G06B.

Area 10 - *Chimica agraria* (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Raggruppamenti disciplinari: G07A.

Area 11 - *Microbiologia applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del suolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiotica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Raggruppamenti disciplinari: G08B.

Area 12 - *Ingegneria agraria* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G05B; G05C.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

a) Orientamento «gestione ambientale di agrosistemi, parchi ed impianti a «verde» (600) ore).

Area 13 - *Agronomica* (150 ore).

Lo studente oltre ad acquisire elementi in ordine alle tipologie di destinazione dei suoli deve approfondire le conoscenze sui rapporti tra agricoltura ed ambiente sui sistemi e sulle tecniche di coltivazione e/o di utilizzazione delle coperture vegetali per potere migliorare l'efficienza ambientale dell'agro-sistema, dei prati naturali, dei boschi.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G03A.

Area 14 - *Parchi, verde ornamentale e ricreativo* (250 ore).

Lo studente deve conoscere le diverse tipologie di verde protetto, protettivo ed ornamentale, le corrispondenti problematiche e soluzioni per la realizzazione, la manutenzione, la fruizione in vista del miglioramento della valenza ambientale e ricreativa delle aree e degli impianti a verde.

Raggruppamenti disciplinari: G02B; G02C.

Area 15 - *Genio rurale* (150 ore).

La corrispondente formazione riguarda, oltre al rilievo ed alla rappresentazione del territorio, la progettazione e la gestione di interventi rivolti alla tutela dell'ambiente rurale e di quello comunque interessato alla presenza del verde in funzione produttiva e protettiva; tali interventi debbono anche mirare alla difesa del suolo tramite opere di regimazione idraulica.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G05B; G05C.

Area 16 - *Economico-estimativa* (50 ore).

Allo studente sarà richiesta, oltre ad una conoscenza degli aspetti normativi inerenti alla tutela dell'ambiente, una preparazione specifica nel settore della valutazione dei beni ambientali, con particolare riferimento a quelli che poggiano la loro valenza sulle competenti biologiche.

Raggruppamento disciplinare: G01X.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 100 ore, a completamento del monte ore (1800 ore), saranno utilizzate dalla facoltà, che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi.

b) Orientamento «difesa delle piante» (500 ore).

Area 13 - *Entomologia agraria* (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire le necessarie conoscenze specifiche sul comportamento biologico, la dinamica di popolazione, i danni e le modalità di controllo dei principali fitofagi (insetti, acari, nematodi) nocivi alle piante agrarie, con preminente riferimento al territorio.

Raggruppamento disciplinare: G06A.

Area 14 - *Patologia vegetale* (150 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene le malattie delle piante di origine parassitaria (crittogame, virus, e agenti virus simili), nonché su quelle dovute a causa non parassitarie (danni da gelo, carenze e altri fattori abiotici).

Raggruppamento disciplinare: G06B.

Area 15 - *Tecniche fitoiatriche* (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene l'individuazione degli organismi nocivi alle piante. In particolare dovrà approfondire le sue conoscenze sulla diagnostica e la terapia fitopatologica, apprendendo le modalità operative e le tecniche generali necessarie per un razionale intervento fitoiatrico. Si richiedono inoltre nozioni sulla legislazione fitosanitaria.

Raggruppamenti disciplinari: G06A; G06B.

Area 16 - *Metodologie di difesa dai parassiti animali e vegetali* (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene i fondamenti scientifici sulle diverse metodologie di difesa razionali contro gli organismi animali e vegetali nocivi alle piante, volgendo particolare attenzione al corretto uso dei mezzi chimici di intervento e a quelli alternativi. Dovrà inoltre essere in grado di mettere in atto sistemi di lotta biologica e integrata.

Raggruppamenti disciplinari: G06A; G06B.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 200 ore a completamento del monte ore (1800) saranno utilizzate dalla facoltà che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica all'atto della predisposizione annuale del manifesto degli studi.

Capo III.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «PRODUZIONI ANIMALI» ORIENTAMENTO «UTILIZZAZIONE ZOOTECNICA DELLE AREE DIFFICILE (SEDE DISTACCATA A MODICA - RAGUSA).

Art. 780. *(Diploma universitario).* — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania è istituito il diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341, in «produzioni animali» orientamento «utilizzazione zootecnica delle aree difficili». Il corso di studi ha il compito di preparare tecnici in grado di consentire la migliore utilizzazione zootecnica delle aree di collina e di montagna o comunque svantaggiate.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 781. *(Corsi di laurea e di diplomi universitari affini).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 780 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 2 della tabella XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), all'art. 2 della tabella XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 782 *(Articolazione del corso degli studi).* — La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in 16.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a 16.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

Su proposta della facoltà, verrà indicata nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 783 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma, dell'art. 11, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 780;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 784 *(Docenza).* — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università.

Art. 785 *(Articolazione didattica).* — Le aree disciplinari per la formazione di base comune, per la formazione professionale di base e per la formazione professionale specifica con l'indicazione del numero minimo di ore sono le seguenti:

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio.

Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A02A; A02B; A04A; S01B.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B01A; B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C01A; C03X; C02X; C05X; G07A; E05A.

Area 4 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E04B; G07A; E01E.

Area 5 - *Biologia, morfologia e fisiologia degli animali* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E11X; E04A; E02A; G09A; V30A; V30B.

Area 6 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; P01A.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Area 7 - *Agronomia e produzioni vegetali* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 8 - *Microbiologia applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G08B; V31B; V32A.

Area 9 - *Tecnologie alimentari* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G08A.

Area 10 - *Ingegneria agraria* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G05B; G05C.

Area 11 - *Produzioni animali* (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 12 - *Igiene degli allevamenti* (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: V31A; V32A; V32B; V33B; V31B.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (550 ore).

Area 13 - *Produzione foraggera* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze biologiche e tecniche relative alle colture il cui prodotto è destinato in tutto od in parte all'alimentazione del bestiame. Dovrà acquisire, inoltre, i concetti generali che stanno alla base della regolazione dei fattori della produzione vegetale nelle aree montane o «difficili» e conoscere i principi e le tecniche per una gestione dei pascoli rivolta alla conveniente valorizzazione delle risorse naturali ed alla migliore salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 14 - *Costruzioni zootecniche* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze necessarie di costruzioni rurali che gli consentano di partecipare alla progettazione delle costruzioni necessarie all'esercizio dell'attività zootecnica e di valutare la loro funzionalità sotto l'aspetto sia igienico-sanitario che produttivo.

Raggruppamenti disciplinari: G05B; G05C.

Area 15 - *Zooeconomia* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze utili ai fini della gestione economica, contabile e commerciale delle aziende ad indirizzo zootecnico.

Raggruppamento disciplinare: G01X.

Area 16 - *Tecnologie delle produzioni animali* (350 ore).

Lo studente deve acquisire precise conoscenze sulle tecniche di razionamento del bestiame, sulla formulazione e preparazione dei mangimi, nonché sulle tecnologie riguardanti la produzione di latte, carne, uova, ecc., mediante l'allevamento degli animali di interesse zootecnico con particolare riguardo a quelle meglio applicabili nell'ambiente tipico delle aree svantaggiate del Sud, delle Isole e, in generale, del basso bacino del Mediterraneo.

Raggruppamento disciplinare: G09A; G09B; G09C; G09D.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 150 ore, a completamento del monte ore, saranno utilizzate dalla facoltà, che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi.

Capo IV

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTRURA» ORIENTAMENTO «PRODUZIONI MEDITERRANEE».

Art. 786 *(Diploma universitario)*. — Presso la facoltà di agraria dell'università degli studi di Catania è istituito il diploma universitario, in «gestione tecnica e amministrativa in agricoltura», orientamento «produzioni mediterranee», di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il corso ha il compito di preparare tecnici con competenze professionali nella gestione delle aziende agricole con produzioni mediterranee e dei servizi connessi.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 787 *(Corsi di laurea e di diplomi universitari affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 786 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 2 della tabella XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), all'art. 2 della tabella XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 788 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in sedici.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a sedici.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

Su proposta della facoltà, verranno indicati nel regolamento di ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 789 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 786;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 790 *(Docenza).* — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'università.

Art. 791 *(Articolazione didattica).* — Le aree disciplinari per la formazione di base comune, per la formazione professionale di base e per la formazione professionale specifica con l'indicazione del numero minimo di ore sono le seguenti:

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A02A; A02B; A04A; S01B.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B01A; B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C01A; C03X; C02X; C05X; G07A.

Area 4 - *Biologia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E01E; E11X; E03A: E01A; E01B; G04X; E04B; G02A; G02B; G02C; E02A; E02B; G09A.

Area 5 - *Economia generale e applicata* (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi dell'assistenza e divulgazione agricola. Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione in agricoltura, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; P01A.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Area 6 - *Agronomia e produzioni vegetali* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni complessive del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionino il funzionamento e la produttività, nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 7 - *Difesa delle colture* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G06A; G06B.

Area 8 - *Chimica agraria* (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione d'uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazione del suolo.

Raggruppamenti disciplinari: G07A.

Area 9 - *Tecnologie alimentari* (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e di trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi, dei mezzi e delle procedure. Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing nonché nozioni di controllo e gestione della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G08A.

Area 10 - *Ingegneria agraria* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole. Egli dovrà inoltre conoscere i principi dell'idrologia ed in particolare gli aspetti della gestione delle acque, anche in relazione a problemi di sistemazione e di bonifica dei territori agricoli e forestali.

Dovrà, infine, acquisire conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G05B; G05C.

Area 11 - *Produzioni animali* (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento, alla nutrizione e alimentazione animale ed all'igiene zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 12 - *Diritto agrario* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura con particolare riferimento alla normativa della Comunità Economica Europea e alla legislazione di diritto pubblico dell'ordinamento italiano.

Raggruppamenti disciplinari: N03X.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (600 ore).

Area 13 - *Gestione dell'impresa agraria e pianificazione del territorio rurale* (250 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali dell'economia delle produzioni mediterranee e deve essere in grado di attendere alla gestione delle imprese agricole, singole ed associate e dei servizi connessi. Deve, inoltre, acquisire la conoscenza dei caratteri economico-sociali e delle risorse territoriali delle regioni mediterranee, in vista sia dell'attuazione di procedimenti valutativi che dell'impostazione e redazione di piani territoriali.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; M06B.

Area 14 - *Produzioni vegetali mediterranee* (150 ore).

Lo studente deve acquisire supporti conoscitivi e formativi in ordine ai sistemi ed alle tecnologie di coltivazioni inerenti alle specie erbacee di pieno campo, frutticole e ortofloricole.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 15 - *Valorizzazione commerciale e tecnologica delle produzioni mediterranee* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base relative al marketing ed alla organizzazione e tecnologia delle imprese alimentari, con specifico riferimento ai prodotti mediterranei.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; G08A.

Area 16 - *Ingegneria agraria* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base di topografia, cartografia, fotogrammetria e telerilevamento con riferimento alle applicazioni al territorio agricolo. Deve inoltre avere nozioni di viabilità, infrastrutture e costruzioni per l'agricoltura, di meccanizzazione agricola, di sistemazione idraulico-forestale, di riassetto e difesa del territorio.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G05B; G05C.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 100 ore, a completamento del monte ore (1800), saranno utilizzate dalla facoltà, che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi.

Capo V

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «TECNOLOGIE ALIMENTARI» ORIENTAMENTO IN «VITICOLTURA ED ENOLOGIA» PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI ENOLOGO.

Art. 792 *(Diploma universitario)*. — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania è istituito il diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in «tecnologie alimentari» orientamento in «viticoltura ed enologia». Il corso di studi ha il compito di preparare diplomati universitari con competenze nel settore vitivinicolo idonei alla qualifica professionale di enologo secondo il disposto della legge 10 aprile 1991, n. 129.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 793 *(Corsi di laurea e di diplomi universitari affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 792 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 2 della tabella XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), all'art. 2 della tabella XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 794 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1.800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in 16.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a 16.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

Su proposta della facoltà, verrà indicata nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 795 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 792;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 796 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'università.

Art. 797 *(Articolazione didattica)*. — Le aree disciplinari per la formazione professionale di base e per la formazione professionale specifica, con l'indicazione del numero minimo di ore, sono le seguenti:

FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A02A; A02B; A04A; S01B.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B01A; B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C01A, C03X; C02X; C05X; G07A.

Area 4 - *Chimica fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica, deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema.

Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamenti disciplinari: C02X.

Area 5 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E04B; G07A; E01E.

Area 6 - *Biologia generale e applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E03A; E01A; E01B; G04X; E11X; E04B; G02A; G02B; G02C; E02A; E02B; G09A.

Area 7 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le

conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; I27X; P02A; P02D.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Area 8 - *Produzioni vegetali e/o animali* (50 ore).

Con questi corsi, offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale o animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C; G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 9 - *Microbiologia applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G08B; V31B.

Area 10 - *Tecnologie alimentari* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G08A.

Area 11 - *Ingegneria alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento.

Il corso è dedicato alla conoscenza delle costruzioni e degli impianti, con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G05B; G05C.

Area 12 - *Legislazione alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N03X; N04X; N10X.

Area 13 - *Alimentazione e nutrizione umana* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E06B; V30B.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (550 ore).

Area 14 - *Viticoltura* (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di fisiologia, ecofisiologia, morfologia, genetica, tecnica colturale e difesa della vite, nella prospettiva della destinazione dell'uva alla trasformazione.

Raggruppamenti disciplinari: G02B; G06A; G06B.

Area 15 - *Enologia* (200 ore).

Le materie che confluiscono in quest'area debbono fornire allo studente, oltre alle nozioni di base di chimica e di microbiologia, le conoscenze specialistiche applicative per la corretta elaborazione, stabilizzazione e conservazione dei prodotti enologici, incluse quelle relative alle macchine ed agli impianti ed ai problemi dei reflui.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G08A; G05B; G05C; E05A; G07A.

Area 16 - *Controllo e gestione della qualità* (100 ore).

Conoscenza delle procedure di controllo sensoriale, biologico, chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione, integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture e delle procedure per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Raggruppamenti disciplinari: G08A; G08B; G05B; G02B; C09X; E05A.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 150 ore, a completamento del monte ore, saranno utilizzate dalla facoltà, che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi.

Il capo VI e gli artt. da 798 a 803 sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 24 ottobre 1995

Il rettore: RIZZARELLI

95A6452

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991.

Il giorno 4 ottobre 1995, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 febbraio 1995, n. 53, pubblicata nel supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1995.

In conformità all'art. 23, l'accordo è entrato in vigore il giorno 4 ottobre 1995.

95A6425

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 20 marzo 1990.

Il giorno 20 settembre 1994, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 20 marzo 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 agosto 1993, n. 333, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 20 settembre 1994.

95A6426

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 367, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 367, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1995.

95A6454

Mancata conversione del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 368, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri».

Il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 368, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1995.

95A6455

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto MCR n. 602/1995 dell'11 ottobre 1995

Specialità medicinale «USTIOSAN» nella forma «pomata», nella confezione tubo × g 15.

Titolare A.I.C.: Kelemata S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via San Quintino n. 28, codice fiscale 04350960011.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione tubo da g 15 di pomata è autorizzata la confezione tubo da g 30 di pomata;

numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: tubo × g 30 di pomata: A.I.C. n. 021247085 (in base 10) 0N8F3F (in base 32); classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: alla specialità medicinale resta confermata la classificazione di medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della confezione tubo da g 15 di pomata non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MCR n. 615/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale «VICKS VAPORUB» pomata balsamica uso esterno nelle confezioni: flacone da g 38 e da g 90.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina n. 100, codice fiscale 00439220583.

Modifiche apportate:

composizione: (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 g di prodotto contengono: principi attivi invariati; eccipienti: timolo 0,25 g; olio essenziale di legno di cedro 0,45 g; olio essenziale di miristica 0,75 g; vaselina bianca 84,30 g;

produttore: la specialità medicinale, nelle confezioni autorizzate, è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Procter & Gamble G.m.b.H. nello stabilimento sito a Gross-Gerau (Germania);

confezione: in sostituzione della confezione flacone × g 38 di pomata balsamica è ora autorizzata la confezione flacone × g 40 di pomata balsamica;

numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: flacone × g 40 di pomata balsamica: A.I.C. n. 021625052 (in base 10) 0NMY6W (in base 32); classe: C;

alla confezione flacone × g 90 restano attribuiti i numeri di A.I.C. precedentemente rilasciati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti relativi alla confezione flacone × g 38 di pomata balsamica non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre i lotti della confezione flacone × g 90 di pomata balsamica, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Provvedimento n. 489/1995 dell'11 ottobre 1995

Specialità medicinali «VIAMAL TRAUMA-gel», tubo × g 50 di gel; «XYLOPROCT» tubo da g 20 di pomata; «NEGATOL» concentrato, flacone × ml 100 al 40%.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto n. 1.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate dalla società Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH nello stabilimento sito in Byk - Guldenstrasse 2, Kostanz (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 526/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale «FLEBIL» 30 capsule da 300 mg.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), località Granatieri, s.s. 67.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale, nella confezione sopraindicata, sono ora effettuati dalla società Istituto Gentili S.p.a. nello stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio n. 61. I controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), località Granatieri, come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n 527/1995 del 14 ottobre 1995

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente: «BUPIVACAINA» nelle forme e confezioni: 10 fiale da 10 ml allo 0,25%; 10 fiale da ml 10 allo 0,50% e 10 fiale da 2 ml sol. iperbarica all'1%.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della fornitura non conforme a quella ora autorizzata, devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

Provvedimento n. 528/1995 del 14 ottobre 1995

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente: «LIDOCAINA 2%» - flacone con tappo perforabile × ml 50.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della fornitura non conforme a quella ora autorizzata, devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

Provvedimento n. MI 531/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: «TRIATEC» - 28 compresse da mg «1,25»; 28 compresse divisibili da mg «2,5»; 14 compresse divisibili da mg «5».

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

ipertensione arteriosa;
insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 532/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: «UNIPRIL» - 28 compresse da mg «1,25»; 28 compresse divisibili da mg «2,5»; 14 compresse divisibili da mg «5».

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10 - Milano.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

ipertensione arteriosa;
insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 533/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: «QUARK» - 28 compresse × mg «1,25»; 28 compresse divisibili × mg «2,5»; 14 compresse divisibili × mg «5».

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

ipertensione arteriosa;
insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

95A6457

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione «Ente nazionale Mario di Carpegna» ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1995 l'associazione «Ente nazionale Mario di Carpegna», costituita con rogito in data 25 novembre 1954, riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo dello Stato in data 5 gennaio 1963, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in comune di Roma, largo S. Ippolito n. 1, con ingressi anche da via Adalberto n. 13 e 15, e da via S. Ippolito n. 13 e 15.

Il fabbricato è censito al N.C.E.U. di Roma alla partita 1970139, in ditta Parrocchia S. Ippolito, con sede in Roma, p. 589, p.lla 62, via S. Ippolito n. 13, p. 1/2/51, zona 3, cat. B/5, cl. 5, mc. 9875, rendita catastale L. 31.600.000.

I due corpi staccati e la minor parte dell'area scoperta, sono accatastati all'U.T.E. di Roma, con i seguenti dati: f. 589, p.lle 523 e 466, via di S. Ippolito, n. 13 p. T/SI (fabbricato a due piani con annesso giardino), e f. 589, p.lla 524, via S. Ippolito n. 13, p. T (locale autorimessa). Detto immobile ha costituito oggetto della perizia estimativa del geom. Pietro Gavinelli di Borgo Manero, attestante la congruità del valore dell'immobile, nonché il verbale di asseverazione di perizia da parte del notaio dott. Enrico Alfani in data 10 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1995 l'associazione «Ente nazionale Mario di Carpegna», costituita con rogito in data 25 novembre 1954, riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo dello Stato, in data 5 gennaio 1963, è stata autorizzata ad acquistare un terreno agricolo in località «Su Monte e Su Cavalleri», di Ha 13, are 95 e centiare 20, censito nel nuovo catasto terreni del comune di Abbasanta (Oristano) alla partita 2638, f. 4, p.lla 61, che ha formato oggetto della relazione tecnica illustrativa dello studio tecnico «Fernando Pinna», attestante la congruità del valore del terreno.

95A6392

Autorizzazione all'associazione «Ente nazionale Mario di Carpegna» ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1995 l'associazione «Ente nazionale Mario di Carpegna», costituita con rogito in data 25 novembre 1954, riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo dello Stato in data 5 gennaio 1963, è stata autorizzata ad accettare in donazione dalle signore D'Aniello Maria e D'Aniello Filomena, un terreno sito in S. Antonio Abate, contrada Crocivia, di Ha 1, are 35 e centiare 35, censito in catasto al f. 8, p.lla n. 872. Detto immobile ha costituito oggetto della perizia giurata del geom. Antonino Parlato, attestante la congruità del valore dell'immobile. È stata altresì accettata la regolarità dell'atto di donazione stilato davanti al notaio Elisabetta Spagnuolo di Napoli.

95A6391

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 ottobre 1995

Dollaro USA	1594,78
ECU	2074,01
Marco tedesco	1130,25
Franco francese	325,47
Lira sterlina	2515,77
Fiorino olandese	1008,27
Franco belga	54,964
Peseta spagnola	13,030
Corona danese	291,20
Lira irlandese	2577,64
Dracma greca	6,860
Escudo portoghese	10,720
Dollaro canadese	1193,70
Yen giapponese	15,617
Franco svizzero	1399,67
Scellino austriaco	160,60
Corona norvegese	255,51
Corona svedese	239,44
Marco finlandese	374,85
Dollaro australiano	1212,83

95A6527

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Basilicata» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Basilicata» per i vini da tavola prodotti nel territorio della regione Basilicata ha espresso parere favorevole al suo accoglimento ed ha proposto il relativo disciplinare di produzione di seguito riportato.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Basilicata» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Basilicata», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Basilicata» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Basilicata» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Matera e Potenza.

L'indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, con l'esclusione dei vitigni Aglianico e Montepulciano, per le corrispondenti province di Matera e Potenza è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di Matera e Potenza fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Basilicata» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Basilicata» bianco, rosso e rosato a tonnellate 17; per i vini ad indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Basilicata», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;
10,5% per i rossi;
10,5% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Basilicata» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Basilicata» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Basilicata»: bianco 10,5%;
«Basilicata»: rosso 11%;
«Basilicata»: rosato 11%;
«Basilicata»: novello 11%;
«Basilicata»: frizzante 10,5%;
«Basilicata» passito secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Basilicata» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Basilicata» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6459

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza:

settore Q01C: «Storia delle istituzioni politiche», disciplina «storia costituzionale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

Si precisa che l'indicazione dell'insegnamento non costituisce vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente da parte del consiglio di facoltà.

95A6467

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo. 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 93.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 6 0 9 5 *

L. 1.300